TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0799**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Racc. ~~[illegible]~~ storiche

~~[illegible]~~

da 794

a 803

XXI
2
799

Informazione sui Feudi
del Friuli
di Daniele Fabrizj

BIBLIO
CIVI
DI
UDINE

XXI
2

Informazione dei Feudi nella Patria del Friuli.

di Daniele Fabrizj

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Ill.mo Sig.r Luog.te Sig. Sig. Pron Col.mo

Ha la Ser.ma Rep.ca un ampio Patrimonio de' Feudi in questa Patria, li quali siccome sono differentissimi di specie, così erano di qualità diverse, et quasi affatto contrarie fra le medesime specie; ma oscurato per la loro moltitudine, o per certa apparente somiglianza fra l'istesse loro qualità, o piuttosto per l'oscura intelligenza della clausola, e della forma espressa nell'antiche investiture, pare che quelli abbiano fatto notabilissima alterazione, dopo la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Rep.ca con evidentissimo pregiudizio della Maestà del Supremo Mag.to dell'Ill.mo Luogot.a con manifesto danno dell'utilità di S. Serenità, e con notabile lesione degli interessi de' particolari, al che avendo l'Ecc.mo Senato nei passati tempi applicato l'animo, ha promulgato molte leggi in diverse occasioni, e prescritte molte regole nella rinnovatione delle Investiture per venire in sicura cognizione della verità, e particolarmente per sapere se la giurisdizione che indifferentemente sono esercitate da tutti li Feudatarj con mero, e misto Imperio fossero state legittimamente ottenute, o piuttosto degli Autori de' medesimi Feudatarj usurpate.

Ma sebbene siano state sopra ciò fatte considerazioni con l'assistenza de' prestantissimi, et consumatissimi Giureconsulti, ad ogni modo però non è mai stato conseguito quel perfetto fine al quale furono dalla Sapienza pubblica indirizzate. Di che è stata cagione principalmente (mi sia lecito il dirlo) il non aver avuto

informazione delle diverse qualità de' Feudi, de' Feudatarii, e
delle loro Giurisdizioni nascoste sotto l'enigmi delle parole, e
sotto le varie forme delle investiture antiche. Nè deve perciò
esser attribuito ad alcun minimo mancamento degli Ecc.mi Sig.ri [illegible]-
li che degnamente assistono al Coll.o Ecc.mo de' Feudi nell'In-
clita Città di Venezia; perciocchè sebbene sono stati sempre
famosissimi Giureconsulti, et intendentissimi delle consue-
tudini Feudali, non era però possibile che essi avessero quella in-
telligenza, che si richiedeva per conoscere, e per distinguere
perfettamente le differenze, e diversità de' suddetti Feudi, e
delle Giurisdizioni di questa Patria, essendo che quelle sono sta-
te fino à quest'ora agli stessi Giurisdicenti del Friuli, non
che a loro nascoste, ed è regola indubitata di ragione, che
nella materia feudale s'attende la consuetudine del luogo
nel quale sono situati li Feudi, e non quella del luogo ove
sono concesse le investiture.

Onde avendo di nuovo l'Ecc.mo Senato prudentemente
deliberato di voler finalmente penetrar la verità di ne-
gocio sì importante, e di tante conseguenze, ha quello ap-
poggiato alla somma prudenza, et esquisita diligenza di
V. S. Illma con sicura speranza di riportarne quel frutto
che fu sempre da S. Serenità sommamente desidera-
to, e perciò con Ducali di 22 xbre 1629 gl'ha gra-
tiosamente, che con ogni sollecitudine, e con ogni suo
spirito procuri esattamente informarsi di tutti li Feu-
di che sono nel Friuli sotto la sua Superiorità con chiara
distinzione delle loro entrate particolarmente, e Giurisdizione
penetrando inoltre con quelli mezzi, e vie che li pareranno

espedienti, se ne fussero state occultate, o in altra maniera usurpate, facendo che venghino alla pubblica notizia, e sia levata ogni fraude, e pregiuditio che fosse stato fatto al pubblico interesse.

Poi il che avendo V. S. Ill.ma fatto sapere con sue lettere espresse a tutti li Feudatarj che hanno voce nel Parlamento la volontà dell'Ecc.mo Senato, e commesso a ciascuno che dovesse presentare nella sua Cancelleria tutte le antiche, e moderne Investiture de' suoi Feudi, e delle sue Giurisdizioni con Nota distinta de' luoghi, de' Beni, e dell'utilità, benefizj, Emolumenti, frutti, e rendite a quelle spettanti, ed anco delle condanne pecuniarie d'anni X.ci in qua con quanto d'avvantaggio viene da Sua Serenità ricercato. Si è poi V. S. Ill.ma compiaciuta di comandare, che io come Avvocato Fiscale di questa Camera dovessi con particolar applicatione far sopra ciascuna Investitura quelle più accurate, e diligenti considerazioni che io stimassi convenienti per la reintegrazione delle pubbliche ragioni, soggiungendomi inoltre che io principalmente dovessi applicarle l'abusi, e li pregiudizj cagionati dall'usurpazione delle Giurisdizioni così alli pubblici, come alli privati interessi, con l'accennarle insieme quanto io stimassi conveniente per la loro reintegrazione, acciochè Ella possa col suo prudentissimo Giudizio dovesse farne a suo tempo sopra ciascun particolare quel riflesso che l'urgenza, e la gravità del negotio richiede.

Al che mi sono volontieri accinto, e sebbene io mi conosca privo di quella cognizione, e di quell'intelligenza che si richiederebbe per discorrere, e per trattare

profettamente questa materia, mi giova però di sperare, che queste mie fatiche (quali esse saranno accompagnate da un ardentissimo desiderio di giovare a pubblici interessi) debbano esser dalla molta umanità di V. S. Illma caramente gradite. Avvertendola frattanto, che io fin a quest'ora con particolar studio, e col rivogliimento delle più antiche scritture che sono riservate nelli Pubblici Archivj della nostra Città ho procurato di ritrovar bene sicuro che mi sia scorta per arrivare alla perfetta cognizione della verità; sicchè se fosse piaciuto alla Divina Bontà di concedermi tanto di forza all'ingegno, e di facondia alla lingua, quanto io professo di prontezza d'affetto, e di sincerità di fede non averei per tanto lasciato che desiderare per incontrar pienamente il gusto, et l'intiera soddisfazione di V. S. Illma come dell'Eccmo Senato, et dar principio col favore dello Spirito Santo ad una così importante materia, ho stimato bene dividere in quattro parti principali tutta la presente mia informazione con l'ordine che segue.

Nella prima investigaremo l'origine, la specie, e la qualità così dei Feudi, come dei Feudatarj, e delle loro Giurisdizioni, et anco gli obblighi, e li carichi alli quali essi erano tenuti alli Patriarchi così in tempo di Pace come di Guerra.

Nella seconda esaminaremo ciascuna investitura separatamente, inquirendo la propria natura, e la qualità particolare di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione, osservando l'usurpazione che di quelle fossero state fatte, ed insieme anco le particolari

occultazioni de' beni feudali

Nella terza considereremo li disordini, li pregiudizj, e li danni provenuti dall'usurpazione delle Giurisdizioni così alle pubbliche come alli privati interessi

Nella quarta accenneremo alcune cose circa la reintegrazione così delle giurisdizioni, come dei feudi; e con tal occasione ancora aggiungeremo alcune particolari considerazioni sopra li feudi censuali, per ritrovar modo di reintegrar la Mag.ca Camera fiscale delle partite degli affitti, e de' livelli a quella dovuti, e fatti inesigibili.

Parte Prima

L'origine dei Feudi, delli Castelli, e delle Giurisdizioni di questa Patria è stata fin ai tempi presenti involta in molta oscurità, per non esser stato chi col lume d'alcun discorso, o trattato particolare l'abbia in alcuna parte dilucidata, onde prima che mi sia accinto alla sua dichiarazione ho voluto pigliare quasi a prestanza alcun lume dagli Istorici, e dai Giuri consulti che dei Feudi hanno ragionato in universale, e insieme ancora dalle scritture della Cancelleria dei Patriarchi antiche, quali in parte si conservano oggidì nell'Archivio della nostra Città.

E perchè due sono le specie principali de' Feudi di questa Patria, l'una che dei Feudi semplici censuali vien detta, e l'altra che dei Feudi retti e legali vien chiamata procurerò d'investigare l'origine vera così dell'una come dell'altra separatamente per non confondere la materie

perchè è una; e l'altra ha bisogno di grandissima ap-
plicazione per gl'interessi di sua Serenità nel che convien
sforzarsi d'usare ogni accuratezza possibile per non lediar-
pensarvi maggiormente, ma in cose più necessarie, e di maggior
considerazione.

E però lasciando da parte le varie opinioni de' più
nobili Scrittori di Storie, e dei Feudi, dico che la più uni-
versale è questa che li primi instituttori de' Feudi in
Italia, e particolarmente in questa Provincia del
Friuli fussero i Longobardi, i quali partitisi dalla
Germania sotto la scorta di Alboino loro Re, per veni-
re ad occupare l'Italia giunto alli Confini di questa
Provincia, che fu sempre Porta aperta, e patente a
tutti li Barbari, non fu gran fatto che s'impadronis-
sero d'essa senza alcuna difficoltà, o contrasto de' Paesa-
ni, della quale volle tosto Alboino assicurarsi nel Domi-
nio col creare primo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote
e col spogliare l'originarj, e nativi Abitatori, spogliando-
li di tutte le loro sostanze, e quelle distribuendo tra le
sue genti Longobarde, come sue loro le Case, e li Terre-
ni gratis sotto nome di Livello, instituendo in tal ma-
niera una nuova specie di Feudo, per il quale obbligò
ciascun possessore a pagare certo annuo censo alla Cor-
te del Duca ed a ricever da Lui l'investitura con pre-
star il Giuramento di fedeltà.

Questa specie di Feudi fu estesa sopra quasi tutti li
Terreni, e sopra la maggior parte delle Case che erano
in quei tempi in tutti li Territorj del Friuli, e per fa-
cilitare l'esazione de' Censi furono instituiti Gastaldi

in diversi luoghi della Patria, e l'Esattore Generale del Duca era chiamato Tesoriere.

Continuarono questi istessi censi ad esser pagati nell'istessa forma anco alli Patriarchi che successero alli Longobardi nel Dominio del Friuli, e dopo delli Patriarchi hanno similmente continuato, e continuano oggidì pure nell'istessa forma ad esser corrisposti alla Ser.ma Sig.ria mediante il clarissimo Tesoriere che riscuote l'esazioni di ciascun Gastaldo (che questi stessi nomi si conservano ancora) quali hanno l'obblighi medesimi, e le medesime prerogative che avevano già così al tempo de Patriarchi, come prima.

Ne solamente furono introdotti nel Friuli questi Feudi dai suddetti Longobardi ma nell'altre Provincie ancora d'Italia che dopo furono da loro occupate, siccome fra gli altri attesta Marino Freccia gravissimo Giureconsulto Feudista;

Inoltre al tempo dei medesimi Longobardi è cosa certa che erano stati edificati Castelli, i quali oggidì sono posseduti da Castellani, e da altri Feudatarj del Friuli siccome si comprende di quello ne disse Virgilio nel 3.o della Georgica.

Castella in tumulis, et Iapidis Arva Timavi

E più chiaramente poi dall'Istoria di Paolo Diacono il quale nel 4.o Libro de gestis Longobard. Cap: 38. dice che nel tempo che Cacano Re degli Unni con un suo grossissimo Esercito assalì, e prese il Friuli li Longobardi che in esso si trovavano si ridussero nelle Fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negli altri

Castelli; sicche facendo menzione degli altri Castelli dimostra manifestamente, che quelli erano più allora fabbricati.

Al detti aggiungesi privilegio di Enrico 3° Imperatore concesso al Patriarca Poppone fino l'anno 1040 nel quale espressamente sono nominati li Castelli.

Dopo il qual tempo ebbero origine li Feudi che sono chiamati retti, e legali, che sono di [illegible], et questi principalmente sono posseduti da Feudatarij che hanno voce nel Parlamento, perciocchè essendo li Patriarchi Padroni cioè Possessori delle Abbazie, e delle Pievi dei Monasterj, e di tutti li Castelli, et ripartivano anco delle Ville, e delle Possessioni, et di quanto si contiene nella Patria in virtù della Donazione fatta alla Sede Patriarcale così dall'Imperatore Carlo Magno, come da Ottone primo, Ottone 2do. et Enrico 3°. e da altri Imperatori, usarono essi Patriarchi di stabilire il loro dominio in essa Patria con distribuire in Feudo a diverse qualità di persone i Luoghi, e li Castelli quasi tutti che in essa si ritrovavano, onde vollero principalmente, che li Feudatarij fossero di due qualità diverse, e distinte fra di loro, cioè Ecclesiastici, et Secolari, e questi di altre quattro qualità altresì diverse una dall'altra, cioè Comunità, Liberi, Abitatori, e Ministeriali, indi assegnandoli Feudi secondo le diverse qualità di Feudatarij imposero a ciascuno varij maggiori, o proporzionati carichi, e servitij da prestarsi così in tempo di pace, come in Guerra, et così alla sua Patriarcale

come al medesimo Patriarca, et di tutte queste
diverse qualità di Feudatarj fu poscia formato
il Corpo del Parlamento, nel quale per Membri di-
stinti, e separati intervenivano Prelati, Comunità
Libere, Abitatori, e Ministeriali

Di tutte le suddette qualità di Feudatarj altri era-
no che avevano i Feudi con le Giurisdizioni, et la vo-
ce nel Parlamento, altri che avevano il Feudo con
la voce in Parlamento senza alcuna Giurisdizione,
altri che avevano la Giurisdizione con la voce senza
Feudo. Altri che avevano la voce sola senza Feudo,
et senza Giurisdizione (senza Feudo intendo senza
Castello, o altro stabile Feudale) perchè anco la sola
voce nel Parlamento si riconosce per Feudo.

Vi era anche un'altra qualità di Feudatarj, qua-
li non avevano nè Feudo, nè Giurisdizione, e non
la sola voce nel Parlamento, ma avevano solamen-
te alcuni giorni dell'anno una certa prerogativa
di custodire Feste, come si vede nella Costituzio-
ni della Patria.

Et frà quelli che avevano la Giurisdizione
altri erano che avevano questa con mero, e mi-
sto Impero, ed altri che avevano la Giurisdizione
semplice col Garito

Queste qualità distinte di Feudi, e di Giuri-
sdizioni si conoscono chiaramente dalla forza

delle loro investiture così nelle parole, come nel modo col quale diversamente solevano esser con= cesse dalli Patriarchi, siccome ci dichiararemo in al= tro luogo.

Dei Prelati sono ancora oggidì gli stessi, come nel Parlamento che erano al tempio de' Patriar= chi eccetto quello del Capitolo di Cividale.

Delle Comunità sono levati, quelli d'Aquileja di Cividale, e di Marano, ma ne sono però aggiun= ti degli altri i quali al suddetto tempo erano co= gli Abitatori chiamati.

Quelli de' Liberi di parte degli Abitatori, e di tutti li Ministeriali sono affatto oggidì abrogati nel Parlamento, e trasformati in un solo di Nobi= li Castellani.

Tra le predette tre qualità di Feudatarj, cioè Liberi, Abitatori, e Ministeriali era già grandis= sima differenza così nella qualità de' loro Feudi come delle loro Giurisdizioni, poichè li Feudata= rj liberi possedevano Feudi retti, e legali, spettanti alli Maschi solamente con la Giurisdizione col mero, e misto Impero.

Gli Abitatori veramente, e li Ministeriali pos= sedevano Feudi retti, e legali, spettanti non solo a Maschi, ma anco alle Femmine, ed avevano questi la Giurisdizione col Garrito.

De Feudatarj liberi due erano le qualità; una de' liberi assolutamente, l'altra di liberi, e Ministeriali insieme.

Delli Liberi assolutamente due solo erano le Famiglie, cioè Co: di Prata, e Co: di Porcia.

De' Liberi, e Ministeriali insieme erano quattro altre Famiglie cioè Co: di Polcenigo, Consorti di Castelliero la quale è estinta, Consorti di Villalba, la quale similmente è estinta, e Consorti di Strassoldo.

Gli altri tutti indifferentemente, ed indistintamente erano Abitatori, o Ministeriali, ovvero Abitatori, e Ministeriali insieme (non incluso la Famiglia de' Savorgnani, perchè questa è stata sempre eminentissima in ogni tempo, et separata da tutte l'altre di qualsivoglia qualità siccome lo dimostra chiaro l'esperienza, essendo questa sola stata conosciuta meritevole d'esser aggregata fra le Patrizie dalla Ser.^ma^ Sig.^ria^

Sono state aggregate dipoi la Famiglia di Zucco, e de' Valvasone ed altre.

Fra le Ministeriali erano quattro le Famiglie principali, cioè che avevano li principali Ministeri, Consorti di Cucagna, quali sono distratti in quattro Colonelli, cioè Zucchi, Freschi, Partistagno, e Valvasoni; questi si chiamavano Camerarj, perchè avevano cura di guardare la Camera Patriarcale particolarmente in tempo di Sedia vacante.

Consorti di Spilimbergo, quali erano delli Can-
cevi, overo Canevari, et il loro Ministerio era
di custodire la Canova del Patriarca.

Consorti di Moruzzo, e Soreano venivano chia-
mati Marescalchi, e Vessilliferi, che portavano la Ban-
diera Patriarcale in tempo di Guerra, e perchè era-
no obbligati ad aver cura della Stalla del Patriar-
ca.

Consorti di Prampero, quali si chiamavano Mae-
stri di Cucina, et il loro Ministerio era la soprain-
tendenza ad essa Cucina.

I Ministerij dell'altri erano di minor quali-
tà, e si vedevano espressi nell'investitura di cia-
scuna con la sopradetta divisione di nomi, e
di qualità de' Feudatarj, e con l'istesso sopradetto
ordine furono essi chiamati nelli Parlamenti.
ed in essi distribuiti a ciascuno li Officij, e li cari-
chi separatamente, finchè la Patria venne sotto
il felicissimo Dominio della Ser.ma Rep.ca dopo
del qual tempo si conservò nei Parlamenti al-
cune volte il nome dei liberi separato dagli altri
come prima, si cangiarono però subito quello di
Ministeriali, et Abitatori in un'altro solo di Nobili
siccome particolarmente si legge nel Parlamento
che fu celebrato l'anno 1423. 13. Maggio alla pre-

senza de' Magnifici, e Generosi Sig.ri Giacomo Ver...[illegible] Luog.te della Patria, Nicolò Zorzi Consigliere, Pietro Loredan Capo di Consiglio, Andrea Corbarini Savio di Terra Ferma mandato ad assistere dalla Ser.ma Rep.ca

Col tempo fu anco abrogato il nome di Liberi, e con l'aggiunta a quello di Nobili con altro di Castellani furono così tutti confusi insieme senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidì a chiamarsi in tutte le funzioni.

Con la mutazione dei suddetti Nomi fatta nei Parlamenti cominciarono in ésso stesso tempo la trasformazione della qualità delle Giurisdizioni, presa per avventura l'occasione della mutazione del nuovo Prencipe, congiuntura per certo molto opportuna, perchè la Ser.ma Rep.ca zelante di osservare le promesse fatte alla Patria tutta di non introdurre novità, ma di conservare tutti i loro Privileggi, aveva allora espressamente commesso agli Ill.mi suoi Rappresentanti che dovessero concedere a ciascun Feudatario l'Investiture de' Feudi, e delle Giurisdizioni con quelle istesse ragioni, e Privileggi, che gli erano stati prima concessi dai Patriarchi, onde gli Ill.mi Luog.ti che non avevano allora alcuna cognizione delle tante Diversità delle qualità dei Feudi, e di

Giurisdizioni, concessero l'investiture di tempo in tempo, sotto buona fede, esprimendo però in ciascuna Investitura due clausole salutari, cioè eo jure quo antea recognoverunt a Q.^m^ Patriarchis, et l'altra sine prejuditio Ser.^mi^ D.^ii^ et quorumcunque personarum.

La ragione, perchè nell'Investiture di feudi che erano prima d'abitazione, o ministeriali sia poscia stata inserta la clausola cum Mero et Mixto Imperio, cioè doppo che la Ser.^ma^ Rep.^ca^ ebbe il Dominio del Friuli (per mio senso) oltre la confessione di nome il non aver avuto allora intelligenza di proprio senso delle parole, e delle diverse forme con le quali erano state concesse le Investiture dai Patriarchi a ciascun feudatario secondo le diverse qualità dei feudi che ciascuno possedeva.

Perciocchè nell'Investiture di feudatarj liberi e di quelli che giustamente esercitavano la giurisdizione col mero, e misto Imperio ai tempi suddetti dei Patriarchi si soleva espressamente dichiarare questa qualità di giurisdizione con una delle seguenti clausole, cioè jure recti et legalis feudi cum mero, et mixto Imperio overo cum omnimoda Jurisdictione temporali atque Regalia, nec non mero, et mixto Imperio.

Et oltre l'espressione d'alcuna delle suddette

clausole, od altre simili dimostrazioni il mero, e misto Imperio solevano li Patriarchi a quelli che solevano simil Investitura porger in una mano una Spada, e nell'altra una Bandiera rossa in segno di vera potestà assoluta del sangue, e dell'ultimo supplicio, il che veniva espressamente notato in ogni Investitura siccome ho io particolarmente notato nell'Investitura concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia l'anno 1352 - 27 - Maggio nella quale si dice per ensem extractum, et per Vexillum Rubeum, et in una all'Abbate di Moggio l'anno 1396 - 12 - Marzo dove si dice per Gladium, et per Vexillum, il simile ancor si legge nell'Investitura dal sopradetto Patriarca concessa al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352 19 - Giugno si legge cum tredicim Banderiis Albis, et Rubeis ad ornaturam suam, ed in un'altra del Co: di Prata del 1357 - 2 - 9bre: habens in manum Vexillum cum sijndone Rubea, quindi si vede che con questa stessa maniera hanno continuato i Co: di Porcia a ricever l'Investitura dei loro Feudi, e delle loro Giurisdizioni anco dagli Illmi Sigri Luogotenenti siccome fra l'altre si legge in una dell'anno 1457 - 17 - xbre nella quale sono inserte le suddette parole, jure antiquo, recti, et legalis Feudi cum Vexillo serico rubro quod in sua gestabat manu

pro suorum majorum solita dignitate, et permanentia in signum veræ libertatis Italiæ.

Nelle Investiture veramente di Feudi d'abitanza, e dei Ministeriali ai tempi dei suddetti Patriarchi si diceva: jure recto, et legalis feudi cum jurisdictione, et Garitu, dove è da notare che la parola Garitum dalla propria sua significazione ha cagionato gli equivoci dai quali sono provenute molte usurpazioni di Giurisdizioni perciò che la voce Garithi propriamente è stata a principio insorta per espressione di specie, e di qualità di Giurisdizione semplice, e mista diversa in effetto del mero Impero, attesochè il nome di Giurisdizione è come genere che contiene tre specie, che sono giurisdizione semplice, misto Impero, e mero Impero et questa sola ha la potestà del sangue, e l'ultimo supplicio, e non può esser d'alcuna persona legittimamente esercitata se nell'Investitura non appare espressa la concessione del mero Impero, onde dicono i Dottori che sebbene in alcuna Investitura fosse detto cum omni jurisdictione, et cum omnibus suis juribus, non però si dovrebbe intendere concessa la Giurisdizione col mero Impero.

Ma tornando all'intelligenza della Parola Garithi: dico che questa è stata alcune volte di-

chiarata dai Patriarchi medesimi nelle Investiture degli stessi Feudi d'abitanza, o ministeriali, siccome fra l'altre si legge in quella dei Consorti di Frattina dell'anno 1367. 17. Xbre con queste parole espresse usque ad sanguinem esclusive, e la constituzione della Patria sotto la Rub.ca 171. lo dichiara apertamente, oltrecchè non lascia di ciò alcun dubbio l'interpretazione fatta dall'Ecc.mo Consiglio di X.ci fin l'anno 1556. 22. Xbre sopra la Giurisdizione delli Formentini di Cividale nella Villa di Chiavredo, ne lascierò di dire per esser la voce Garith: Alemanna, che così appunto ella sia stata altre volte interpretata dal Supremo Reggimento di Graz in contraddittorio Giudizio fra il Capitanio di Gorizia da una, ed alcuni Giusdicenti nelli luochi di BraGna . . . . Tappigoza, e Novella parte del Carso dall'altra fin l'anno 1580.

Per comprobazione di tutte le suddette cose si consideri il modo con il quale li Patriarchi investivano l'Abitatori, e li Ministeriali della Giurisdizione col Garito, il quale dinostra apertamente quanto fosse ella diversa da quella del mero, e misto Impero, perciocchè in simili Investiture (oltre l'espressione del Garito) investivit per fimbriam suæ tunicæ, ovvero per capucium, se mai si vede in alcuna

diqui ille oppresso altro modo, e inoffensiva.

Si aggiunge che in detti Feudi d'abitanza, e li Ministeriali sebbene si chiamavano retti, e legali passavano però siccome abbiamo accennato di sopra anco nelle Femine in difetto di Maschi, si come si vedono li esempj non solamente al tempo dei Patriarchi, ma dopo ancora che la Patria venne alla devozione della Ser.ma Rep.ca e spezialmente Sentenze degli Ill.mi Sig.ri Luog.ti, e dell'Ecc.mo Consiglio di XI. come sono dichiarazioni ancora fatte da Sua Serenità ex certa scientia.

Oltre di ciò quest'istessa qualità di Feudi solevasi già al tempo dei Patriarchi alienare in ragion di libero, e proprio, e si constituivano li Castelli stessi in Dote alle Femine con la qualità della Giurisdizione col Garito, anzichè se appajono note di vendite di quelli fatte anche dopo dei Patriarchi, cioè dopo che la Ser.ma Rep.ca ha il Dominio del Friuli.

Ma quello che risolve affatto ogni dubbietà e che fa apertamente conoscere che li Feudatarj d'abitanze, e li Ministeriali che avevano la Giurisdizione col Garito non potessero in virtù d'essa esercitar quella col mero, e misto impero, oltre le considerazioni di sopra fatte, s'aggiunge la decisione

spresa dall'Imperessa dall'Imperatore Fedrico secondo fatta fin l'anno 1238 - 12. 8bre sopra l'esposizione del Patriarca Bertoldo per la quale espressamente si proibise sotto severissime pene a tutti i sopradetti Feudatarj della Patria, e dell'Istria l'esercitare alcun atto di Giurisdizione dove s'ingerisse pena di sangue che aspettasse al mero, e misto Imperio. Onde si vede, che se talvolta alcuno di loro tentava di dilatare la sua Autorità col fare alcun atto aspettante al mero Imperio era questo tal castigato dal Ministro del Patriarca, il quale solo aveva la Suprema Potestà in tutto il Patriarcato, che così particolarmente si legge esser stato osservato l'anno 1374. contro un Assessore di Varmo imputato di delitto di privato Carcere per aver fatto metter prigioni, e tormentati alcuni Contadini della loro Giurisdizione in sprezzo, e pregiudizio della Superiorità del Patriarca, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli.

E tanto per ora stimo dover bastare in questo luoco per l'informazione delle specie di Feudi retti, e legali, e della qualità così dei Feudatarj, come delle loro Giurisdizioni. Resta che brevemente vediamo a quali obblighi fossero essi tenuti alli Patriarchi così in tempo di pace, come di Guerra, per non tediare dico che li Abitatori erano obbligati abitare

loco, et foco nelli Castelli a loro concessi, e di custodirli come Ministri delli Patriarchi, e di restituirgli ad ogni suo piacere, ed ad ogni requisizione prontamente ammettere in essi li Gastaldi ed altri con essi delli istesse Patriarca reparanti; e readificando quelli a loro proprie spese.

Li Ministeriali veramente avevano l'obbligo di loro Ministeri ciascuno separatamente espressi nelli Investiture, nelle quali si esprimevano solamente li Terreni, e Masi concessi per occasione di detti Ministeri. Nel tempo di Guerra erano poi questi insieme con tutti l'altri Feudatarj obbligati a loro proprie spese di prestare il servizio Militare parte con Elmi, e lancie a Cavallo, parte con balestre similmente a Cavallo con quella quantità che era corrispondente ai Feudi da loro posseduti siccome si vedono descritti nelli Ruoli antichi fra quali si vedevano sotto l'anno 1327. nel tempo del Patriarca Pagano nel quale fu limitato il prezzo de Cavalli con queste formali parole: Statutum, et firmatum fuit quod equus pro elmo sit, et esse debeat valoris centum librarum, equus pro balestra sit, et esse debeat valoris quinquaginta librarum denariorum novorum parvorum, et quod unusquisque paratus sit equis, et Armis.

La quantità dei Cavalli descritti nel sud.to Rolo fu in tutto il numero di Cavalli cinquecento venticinque compresi quelli dei Feudatarj dell'Istria.

Quest'è quanto che io ho potuto così in compendio, ed in ristretto rappresentare a V. S. Ill.ma circa le particolari qualità della specie del Feudo retto e legale; e quando Ella si compiacerà di vedere la giustificazione delle cose da me le sono state con ogni sincerità espresse mi esibisco prontissimo ad ogni suo piacere di mostrargli la verità del tutto con scritture autentiche di pubbliche persone, e con le Dottrine, ed Autorità de' principalissimi scrittori de' Feudi.

Ma prima che io faccia punto sopra la prima parte della presente Informazione parmi esser necessario che io ritorni all'altra specie de' Feudi semplici della cui origine ragionammo a principio, e che brevemente io replichi a V. S. Ill.ma le sue qualità proprie.

Onde ha da sapere che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo presunto, e Feudo causale.

Feudo presunto si chiama in virtù della parte dell'Ecc.mo Senato di 29. Maggio 1587. nella quale si dice che se fossero stati alienati Beni delli Feudatarj giurisdizionali li quali fossero posti nella

loro Giurisdizione, che neò non fossero nominatamente, e specificatamente descritti nelle antiche Investiture dovessero li possessori pigliare di essi beni l'Investiture come di Feudi presenti per esser quelli posti nella Giurisdizione del Feudatario venditore, il che è stato sempre, ed ora osservato, e si continua ad osservare facendosi, e rinovandosi l'Investiture di quelli come degli altri censuali sotto le pene di caducità.

Il Feudo censuale veramente è molto amplo e consiste in molte, e varie qualità di censi, quali sono chiamati con nomi d'affitti o di livelli, e questi sono pagati variamente, cioè in specie di Biade, d'ogni qualità di Vini, di denari, di cose di Spezieria, d'Uccelli, ed Animali quadrupedi.

L'esazioni di questi censi sogliono esser vendute dagli Illmi Sig.ri Luogotenenti al Pubblico Incanto ogni tre anni, e queste sono le principali Affitto di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezzo, Gastaldia di Fagagna, Capitaneato di Tricesimo.

Sotto ciascuna di queste si comprende una quasi infinità d'affitti, e Livelli, quali sono chiamati con nomi stravaganti, e dei quali non si sa la vera etimologia, onde è facil cosa che abbino riservato ancora gli nomi stessi dei Longobardi da quali furono istituiti.

L'Affitto di Corte si vende senza alcuna qualità di Giurisdizione, le Gastaldie, e Capitaneato si vendono con una qualità di Giurisdizione la quale viene esercitata dalli loro Conduttori; quali perciò oltre gli affitti, e Livelli ordinarj descritti nelli libri delle loro condotte cavano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie che vengono date alli Rei sotto la loro Giurisdizione.

Sotto l'affitto di Corte si comprendono l'elazioni d'altre Gastaldie, e Capitaneati; le Giurisdizioni de' quali vengono esercitate da particolarissime famiglie alle quali sono state concesse per privilegio della Ser.ma Repubblica, e queste sono il Capitaneato d'Aviano, il Capitaneato della Meduna, il Capitaneato di Sossumbergo, la Gastaldia di Sedrano.

Il Capitaneato d'Aviano fu concesso agli Illustriss. Sig.ri Co: Gabrieli Co: di S. Polo, quali esercitano la Giurisdizione mediante un loro Capitanio col mero, e col misto, senza però l'esazione de' Censi a quelle sottoposti; quali come si è detto sono riscossi dal Condutor di Corte, e senza aver voce nel Parlamento; sono poi due voci per Aviano nei Parlamenti, l'una dei Nobili d'Aviano chiamati con li Castellani, e questi non hanno nè Giurisdizione

ne Feudo, ma la semplice voce, l'altro della Comunità di Aviano similmente ha la sola voce senza il Feudo, e senza Giurisdizione.

Al tempo de' Patriarchi Aviano aveva una sola voce, et era il primo chiamato fra l'Abitatori, et si soleva scriverli Gastaldionibus, et Abitatoribus Aviani.

Il Capitanato della Meduna fu similmente concesso dalla Ser.ma Sig.ria agli Ill.mi Sig.ri Michieli insieme con l'esazione de' Censi a quello sottoposti con obbligo però di pagar alla Mag.ca Camera Fiscale ovvero al Conduttor dell'Affitto di Corte Ducati . . . . all'anno elleggendo detti Ill.mi Sig.ri Michieli un Vice Capitanio, il quale assiste alle sentenze che sono fatte da quei Feudatarj, e riscuote certa parte di tutte le condanne. Meduna ha una voce in Parlamento tra le Comunità, al tempo de' Patriarchi era fra gl'Abitatori al 3.o luogo, e se gli scriveva Gastaldioni, et Habitantibus Methunae.

Il Capitanio di Sesumbergo fu già concesso dalla Ser.ma Sig.ria alla Casa Strassoldo con la sola Giurisdizione senza l'esazione de' Censi, ma dopo le fu concessa anco l'esazione de' Censi per benemeriti di questa Casa con obbligo di pagare in Cereo solamente ogni

anco alla Mag.ca Camera fiscale. Al tempo de Patriarchi eran frà gli Abitatori, e li Ministeriali, e scegli scriveva Abitatoribus et Ministerialibus Soffumbergi.

Si comprende anco sotto l'affitto di Corte la Gastaldia di Sedeano, l'esercizio della cui Giurisdizione è semplice col Garito, e particolare della Casa Manina, dalla quale è posto a beneplacito il Gastaldo. Questo non hà, ne ebbe mai voce nel Parlamento.

Sono alcuni altri beni censuali sottoposti all'affitto di Corte, quali hanno ancora certa qualità di Giurisdizione semplice, che vien esercitata da ciascun possessore di essi beni, quali ponno liberamente esser alienati come gli altri allodiali, e con la loro alienazione s'intende ipso jure alienata la loro Giurisdizione, onde se li venditori volessero alienare solamente li Beni, e ritener la Giurisdizione, non potrebbero ciò fare, essendo questa qualità propria spettante ai beni, e non privilegio concesso alle Persone di questi, ne sono particolarmente nella Villa di Colloredo di Prado, contro li quali fu li mesi passati scritto a V. Sig.ria Ill.ma dagli Ill.mi Sig.ri Provveditori sopra Feudi, acciò facesse intimargli, che come Giurisdicenti della suddetta Villa dovessero nel termine di giorni 15. comparire al loro Magistrato per ricever l'Investiture della loro Giurisdizione, et il simile le scrissero che far dovessero contro li Giurisdicenti di Sedeano.

Dal che si scorge manifestamente che li sopradetti Illmi Sig. Provveditori sopra li Feudi non hanno avuto fino ad ora una vera informazione della specie e qualità dei Feudi, e delle investizioni di questa Patria onde sarebbe stata facil cosa che quelli della suddetta Villa di Colloredo di Prato, et quelli di Sedeano fossero comparsi al suddetto Illmo Officio de' Feudi dove si concedono solamente le Investiture col mero, e col misto Imperio avessero voluto far cangiar la natura, e la qualità delle loro Giurisdizioni, ed ottenere privilegio di Investitura, che non ebbero mai.

Si aggiunge inoltre un'altra qualità di Feudi Semplici li possessori de' quali non pagano annualmente come fanno gli altri sopradetti censuali affitti, o livelli, ma hanno il carico Militare in tempo di Guerra conforme gli obblighi dei Feudatarj Giurisdizionali, essendo essi tenuti mantenir cavalli a loro spese, e soldati siccome particolarmente V. S. Illma vede chiaro dai Rotoli della Milizia così della Città come della Patria ne' quali sono essi descritti.

La materia dei Feudi semplici, e censuali è amplissima in questa Patria, perchè si estende in tutti li Territorj sottoposti non solamente alla Superiorità di V. S. Illma ma ancora a quella di Cividale, di Sacile, di Caneva, et ha di bisogno di grandissima applicazione per regolare li disordini, che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudizio delle pubbliche ragioni

le quali sono fatte, e si fanno ogni giorno non solo difi-
cultose, ma in gran parte inesigibili, onde quando non
vi sia applicato presto, ed opportuno rimedio da S. Se-
renità con provvisioni, ed ordini convenienti si faran-
no sempre maggiori, e si renderanno forse irrimediabili.

Da quanto è stato da me fedelmente, e succinta-
mente fin qui esplicato circa la materia feudale di
questa Patria da V. S. Ill.ma ricercata, e dall'Ecc.mo Se-
nato sommamente dessiderata ha ella potuto facilmen-
te comprendere quali, e quanti siano li pregiudizj, egli
abusi introdotti nelle trasformazioni delle Giurisdizioni
e quanto necessario sia la loro regolazione, il che si
conoscerà assai più chiaramente dall'esame che si fa-
rà nella seconda parte, quando però sia dalli Feudata-
rj fatta la presentazione delle antiche investiture
dei loro Feudi conforme gli obblighi imposti gli da V. S.
Ill.ma, perchè di quelle principalmente dipende la
vera intelligenza, e l'interpretazione di tutte l'al-
tre susseguenti.

Frattanto io supplico V. S. Ill.ma che per sua in-
nata bontà si compiaccia di gradire in questa mia
picciola dimostrazione d'ossequio la grandezza d'
affetto col quale io mai sempre mi impiegarò negli
interessi di S. Serenità, assicurandola che poichè io
posso col mestier dell'Armi, e con le vite de' Figlioli nell'
Armate, schiere de' miei Cittadini concorrere in tutte

le parti ove nacque li tratti l'interesse di V. Serenità, non largo spargimento di sangue darle in vivo segno della incorrotta mia fede, m'affaticherò almeno in questa toga nella quiete de miei studj d'accordare la penna di concerto con le loro spade, e con gloriosa competenza gareggiar in porre il tributo della mia hereditaria devozione verso la Ser.ma Repp.ca che N. Signore insieme con V. S. Ill.ma per sempre feliciti, e conservi L. D.

Di Ud.e li 20 Abre 1630.

Devoto et Humiltmo Servo

Daniel Fabricio Avvoc.o Fiscale.

Particolare in Lettere dell'Ecc.mo Senato di 25 Luglio 1636 scritte all'Ill.mo Sig.r . . . . . . Foscarini Luog.te Gnle della Patria del Friuli.

Il Dottor Fabricio Fiscale di questa Camera intraprese già con l'ordinaria sua prontezza, e virtù l'affare d'un libro molto diligente nella materia de Feudi, e parte d'esso capitò qui anco con pubblica satisfazione; e perchè il servizio si conosce dover riuscir grandemente utile, e perciò è sommamente necessaria la sua compita perfettione. Vi comettemo d'eccitare la sua diligenza alla continuazione dell'opera, sicchè resti quanto prima ridotta al desiderato fine, potendo esser certo che sarà gradito l'impiego delle sue fatiche per quel avvantaggio che ne può risultare al servizio pubblico.

Dell'Informazione de' Feudi
Parte Seconda

La dichiarazione proposta da noi da farsi in questa seconda parte sopra l'esame dell'Investiture per conoscer la vera natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione doverà versare sopra quattro capi principali, sotto de' quali si comprendono tutte esse investiture, e queste sono le quattro formule d'investiture, di quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse clausole esser da loro concedute alli Feudatarj di questa Patria, l'intelligenza delle quali separatamente esplicata farà conoscer facilmente quanto improprio sia, e sia stata la pretesa ragione del mero, e misto Impero da quei Feudatarj, li quali nelle proprie Investiture de' loro Feudi non mostrano nominatamente o espressa la concessione di quella.

La clausola della prima formola dell'Investitura era con mero, e misto Impero, e di queste ho io vedute le seguenti solamente circa le quali però non cade alcuna dubbietà.

Al Vescovo di Concordia per Investitura dell'anno 1332 - 27. Maggio.

All'Abbate di Mozo per Investitura dell'anno 1396 - 12 - Marzo.

Alli Co: di Prata per l'Investitura dell'anno . . . . - - - - - -

Alla Comunità di Tolmezzo per Investitura dell'anno 1395.

Nella terza formula diremo che era la successione dei Beni in Feudo con la clausola semplicemente Jure recti, et legalis feudi; di queste leggi antiche Investiture io ho trovato finora essere l'infrascritte.

Panigai Investitura 1218. ultimo 9bre 1369 2. Agosto.

Savorgnani 1252.

Sbrojavacca Invest: 1508. 3. Marzo.

Melso Invest: 1278. 1488. 11. Marzo

Spilimbergo Invest: 1334 28. 8bre

Sofumbergo Invest: 1334. ultimo Maggio

Prampero Invest: 1340. 7. Marzo. 1355. 16 7bre

Brivistagno Invest: 1253. 17. Agosto

Pers Invest: 1275. 1282. 17. Febbraro 1421. 29. Gennaro, 1457. 10. 8bre, 1476. 6. Gennaro.

Attimis Invest: 1275. 1296. 12. Giugno, 1353 25. Maggio.

Aricano Invest: 1320. primo Marzo.

Fagagna Consorti Invest: 1331. 16. Febbraro.

Santo Foca Invest: 1335. 7. Marzo

Varmo Invest: 1356. 3. Giugno.

Maniaco Invest: 1395. 27. 7bre

Brazzacco Invest: 1371. 7. 7bre 1457. 8. 8bre

Nella 3.ª formula era espresso la clausola con concessione di Feudo d'abitanza, e di queste le più antiche investiture ho trovato finora essere le seguenti

Castel Lugano Invest: 1339. 27. Feb.°

Buri Invest: 1342. 26. Aprile

Torrente Invest: 1366. 11. Giugno 1389. 14. Giugno, 1396. 3. Marzo.

Fagagna Consorti Invest: 1396. X Aprile.

S. Daniele Nob: Invest. 1430 3. Maggio

Brazzavaica. 1448. 3. Giugno

Nella 4.ª formula eran conceduti Beni in Feudo con la clausola, jure recti, et legalis feudi cum jurisdictione; e semplicemente, o con un'altro aggiunto cum Garitu, et dominio; e di queste anco le più antiche ho finora trovate essere l'infrascritte.

Toppo Invest: 1231. 5. Giugno 1267. 15 Gen.°

Mels 1225-1314 6. Genn.°

Madrisio 1389. X. Giugno 1478. 3. 8bre

Fradina 1304. 16. Decembre

Brazacco 1564. 7. Marzo.

Gemona 1349 27. 9bre

Ariano 1373. 9. Agosto 1457. 8. 8bre. 1471. 27. Agosto, 1465. 11. Gen.°

Varmo 1371. 13. 9bre

Panigai 1396. 13. Febbraro

Pers 1332. 11. Gen.° 1565. 29. Xbre.

Strassoldo della S. Rua di Mortegliano penultimo Maggio 1312.

Maniaco 1335. 31. Agosto 1393. 27. 9bre 1403. 2. Aprile.

Spilimbergo Invest. 1338 penultimo Marzo

Brazzacco Invest. 1373. pmo 8bre 1377. pmo 8bre.

Castel Pagano, e Lorenzaga per Invest. 1334 24. 7bre

Vigogna Invest. 1389. 17. Genn.

Zoppola Invest. 1405. 23. Xbre

Torre Castello Invest. 1307. 19. 7bre.

Polcenigo Invest. 1290. 15. Luglio

Cusagna Invest. 1275. 1389. 15. Marzo 1475. pmo 8bre.

Strassoldo Invest. 1509. 17. Febo.

Morruzzo Arcoloniani Invest. 1490. 5. 7bre

Tutte le Investiture delle sopradette tre ultime forme hanno ultimamente senza distinzione cangiate le clausole ch'erano prima fra loro diverse, sicchè a tutti li Feudatarj indifferentemente è stato inserto nelle Investiture la concessione de' Feudi con la Giurisdizione di mero, e misto Impero con potestà di sangue ed ultimo supplicio.

Resta ora dubbio se con giusta ragione abbino essi Feudatarj potuto ottenere le dette Investiture con

con la sopradetta clausola, ovvero se poi detto sia stata da loro usurpata con pregiudizio delli pubblici, e privati interessi la Giurisdizione col mero, e misto Impero.

Sopra di che per intelligenza di si importante materia dobbiamo brevemente dichiarare la qualità del feudo retto, e legale, e quello del feudo d'Abitanza, e poscia quello che significa il nome di Giurisdizione semplicemente, et ultimamente esplicare la qualità della Giurisdizione col mero, e col misto impero. Perciocchè la cognizione di queste particolari come di principij necessarij più facilmente potremo arrivare all'intelligenza perfetta della verità.

Dico dunque che secondo le regole, e le dottrine di tutti li feudisti il feudo è di due qualità principali. Uno si chiama feudo proprio, e l'altro improprio, e degenerante.

Il feudo proprio è quello che si dice feudo retto, il quale da principio è stato conceduto per grazia, e per benignità del Principe appresso del quale rimane il diretto dominio, et l'utile appresso il feudatario che consiste in beni stabili, che passano a i discendenti maschi in infinito, che non può esser alienato senza l'assenso del Principe, et che per questo il Vassallo è obbligato prestar il giuramento di fedeltà al

a suo Principe, et il servizio personale, e questo per sua natura ha alcuna qualità di Giurisdizione.

Il feudo improprio, o degenerante, si chiama quello che non ha propria natura di feudo perchè passa tanto in maschi che in femine, et è obligato a certi determinati Ministerij, siccome si legge che erano già i feudi chiamati di guardia, Gastaldia, Avocazia, et Abitazione, e quelli i quali erano conceduti con espressa condizione di accompagnare il Padrone, ed apparecchiare la mensa, e di comprare li cibi per la Corte, o simili altri Ministerij dei quali diffusamente trattano li Feudisti, e questi ancora ebbero mai per sua natura annessa alcuna qualità di Giurisdizione, onde io non so vedere con qual fondamento di ragione possa alcuno affermare che alle due qualità di feudatarij, cioè di feudo retto, e legale inclusivamente, e di feudo d'abitanza aspettasse per minima qualità di Giurisdizione in virtù della prima loro Investitura.

L'edificio da consistere il vedere se gli altri nell'Investiture dei quali era espressa la clausola cum giurisdizione, Garito, et Dominio, s'aspettasse ancora quella di mero, e misto Impero.

Per intelligenza di che è da sapere che l'amministrar Giustizia è qualità propria per natura, e per essenza solamente del Principe, e degli altri Uomini è qualità accidentale.

Quest'amministrazione di Giustizia fu dagli antichi Legislatori chiamata Giurisdizione, e perchè questa versa sopra due oggetti principali che sono l'uno il Corpo, e la vita dell'Uomo, e l'altro dei beni esterni, divisero perciò li medesimi legislatori in due parti principali il suddetto nome di Giurisdizione, chiamando l'una Impero, l'altra Giurisdizione semplice.

A quelli diedero la potestà sopra il corpo, e la vita dell'uomo, questa veramente vollero che avessero facoltà di giudicare li beni esterni conservando, e con giuste bilancie distribuendo a ciascuno il suo.

Alla Giurisdizione dell'Impero assegnarono pure qualità diverse, perciocchè fu diviso in mero, e misto, l'uno e l'altro de quali distinsero in sei gradi, cioè maximum majus, magnum, parvum, minus, minimum.

Al mero impero delli due primi gradi assegnarono la potestà assoluta del sangue, ed ultimo supplicio significato nella spada suo proprio geroglifico, chiamandolo perciò potestas gladii.

Al terzo grado magnum diedero facoltà di bandire, e relegare, e questi nei primi gradi vollero che convenissero propriamente all'Uffo. Nobile del Principe, il quale senza alcun privato interesse, ma per solo, e puro zelo di giustizia per la quiete, per il beneficio del popolo esercita contro i delinquenti flagelli, e pene fino alla morte, leva la libertà degli Uomini con l'esilio, e con la relegazione, condanna alle Carceri, ai Ceppi, et ai remi li malfattori; Potestà invero così grande, e tanto stimata da tutti i Principi, che particolarmen-

te al tempo della Rep.ca Romana non ad altri era con-
ceduta che alli supremi Magistrati, la quale singolar-
mente la dimostravano tale nelle fasci, con le scure, che
dai Littori erano loro portate avanti come proprie in-
segne mentre per la Strada li precedevano.

Al quarto, et al quinto grado del mero Impero
concessero Autorità di castigare lievemente, che propria-
mente si diceva modica coercitio, e questa era quella
qualità, che aspettava al Giusdicente semplice come
per legge è deciso.

Et all'ultimo grado cioè minimo diedero facoltà
d'impor pene pecuniarie, e propriamente quello per
quod mulcta pecuniaria imponitur.

Il misto però ha similmente gli stessi gradi.

Il primo, et il secondo maximum, et majus, s'aspetta-
no solamente al Principe, e versano circa in concedere cir-
ca la restituzione del tempo per l'età, e per essere admesso
a difendersi nonostante la sentenza, o nell'ascoltare al-
tre suppliche straordinarie.

Al terzo, et al quarto, che sono delli magnum, et
parvum versano circa la cognizione piana delle cause,
come per esempio concedere ad alcuno il possesso sotto
pene reali, et corporali, interporre l'Autorità all'aliena-
zioni, et altre transazioni e simili.

Il quinto, et il sesto grado del misto Impero, cioè mi-
nus, minimum conosce summariamente certe contese di
lieve considerazione, nelle quali non si ricerca piena instruzione
di Carte

La semplice giurisdizione altresì ha li medesimi sei gradi, ed è quella che è esercitata dal Giudice mercenario nelle Cause che versano tra persone private.

Quella del primo, e secondo grado chiamata maxima major, versa circa le cause di gravi pregiudizj, cioè nel conoscere lo stato, la condizione degli uomini se sono liberi, o di condizione servile, e quelle cause nelle quali si tratti dell'onore, e della fama degli uomini, e versa similmente circa la cognizione delle condanne civile, et in caso che alcuno non avendo beni fosse condannato nel corpo.

Quella del terzo grado della magna versa nell'aver facoltà di giudicare cause oltre la summa di D.ti 300 -

La quarta detta parva può giudicare fin alla summa di D.ti 300 -

La quinta, e la sesta detta minor minima sono delle Arbitrarie, e non hanno certa regola per esser di lieve considerazione.

In due maniere s'acquistano le Giurisdizioni, o con titolo di privilegio, o con investitura espressa da chi ha Autorità di concederla, o con una longa, e non mai interrotta permissione del Prencipe, la quale ha forza di privilegio, e si dice esser titolo presunto.

Quando consta del titolo certo la presunzione non ha luogo perchè la presunzione cede alla verità.

Ora che abbiamo dichiariti li sopradetti termini come principalmente nel nostro discorso dobbiamo esaminar la questione circa le investiture nelle quali con espressa la clausola jure veteri, et legali, [illegible] cum Jurisdictione semplicemente, o con l'altra aggiunta del Garito, e del Dominio, sopra delle quali per facilitar maggiormente l'intelligenza vederemo separatamente tre cose.

La prima, e principale sarà sopra la concessione cum jurisdictione semplicemente.

La seconda, e la terza verterà sopra l'interpretazione del Garito, e del Dominio.

Circa la prima, se la concessione di Jurisdizione semplicemente fatta, s'intenda concesso il mero, e misto Impero, è stata fra Jureconsulti grandissima discrepanza, anzi si può dire propriamente sia stato fra loro un conflitto di tre contrarie opinioni.

Poiche alcuni hanno affermato, che concessa Jurisditione etiam merum, et mixtum Imperium concessum videatur.

Altri hanno negato, sostenendo che per simile concessione s'intendesse la semplice giurisdizione civile solamente, escluso il mero Impero.

Altri veramente hanno procurato di conciliare insieme le suddette contrarie opinioni con diverse distinzioni, e comeche sembra ad alcuni, che la più comune opinione de Dottori sia quella la quale sostiene la parte affermativa dell'inclusione, ad ogni modo però

qui suddetti DD. convengono anche comunemente in una limitazione, cioè che la suddetta opinione s'intenda aver luogo quando non vi sia in contrario giusto fondamento di ragione che persuada a dover restringere l'interpretazione della concessione alla Giurisdizione Civile semplicemente, il che dicono essi si comprende dall'intelligenza della prima Investitura, l'interpretazione della quale, dicono li medesimi dipender assolutamente dal conoscere, e dal penetrare qual fosse la mente, e la volontà del Principe dal quale fu concedata la prima Investitura.

E perciò sopra fondatamente a due principali considerazioni appoggiano, come quasi principalmente a due cardini la vera intelligenza della mente e della volontà del Principe.

L'uno di questi è il solito, l'altro il verisimile.

La considerazione circa il solito dicono li Giureconsulti deve versare circa la consuetudine così del luogo dove furono concedute le Investiture, come anco degli altri luoghi dove simili concessioni solevano esser fatte.

Ma perchè appresso tutti li maggiori Principi dell'Europa si vede esser stato osservato che la concessione del Feudo fatta cum jurisdictione comprendesse solamente la semplice Giurisdizione civile. Dovendo io in questo luogo riferire primieramente le dichiarazioni

fatte dai medesimi Prencipi, perchè passando quest'in-
telligenza verrò più facilmente in cognizione del-
la volontà dei Patriarchi nelle concessioni delle Inve-
stiture dei Feudi del Friuli.

Et per degno principio apporterò l'esempio della
Rep.ca Romana nelli tempi che Ella dava le leggi a
tutto il Mondo per legge della quale era espressamen-
te terminato che nelle concessioni di Giurisdizione
fatte a private persone non s'intendesse compreso il
mero Impero, il che fu dichiarato da Pino consulto Le-
gislatore con queste formali parole: *Mandata Iu-
risdictione privato, etiam Imperium quod non est
merum videtur mandari, quia jurisdictio sine modica
coertione nulla est.*

Dalle quali parole si comprende si comprende fa-
cilmente che il nome di Giurisdizione semplicemen-
te concessa non contiene in se il mero Impero, così an-
che manifestamente si riconosce, che a quella s'aspet-
ta la qualità del quarto, e del quinto grado.

Et passando dalla Rep.ca Romana alla Maestà
Cesarea, et alla pratica di quella Corte dico, che la con-
cessione del mero Impero, la quale suol essere fatta
da S. Maestà ai Feudatari venne espressa nelli Inve-
stiture con clausola che moralmente significa la
Potestà del sangue, siccome dice Pietro Andrea S. C. Ale-
manno Consigliere della Maestà Cesarea colli seguenti

formali parole: Singularitas notandum est pro Hispanis maxime, qui inmediate Imperatorem non recognoscunt, et iure merum Imperium accipiunt: perciocchè Las [illegible] [illegible] le quali in nostro significato dicono: con ogni giurisdizione etiam di sangue, sicchè non resta la Spagnola parola Justitia: la quale è l'istessa Giuditio, e giurisdizione, [illegible] significa ogni, et qualità di cose [illegible] di sangue la qual propriamente è [illegible] il mero Imperio.

Sicchè per passaggio alla materia [illegible] nel Regno di Spagna [illegible] in molta venerazione, e con grandissimo riguardo concedersi solamente in occasione di segnalate azioni fatte da Vassalli in beneficio del Regno in tempo di pace, o di guerra, la sua collazione però se non espresse nominatamente nell' Investitura specificata, non s'intende già mai compresa la sotto [illegible] di parole generiche, o ampie, siccome scrive Pietro Nunez I.C. Spagnolo in tractato che Egli fa de exequendis mandatis Regum Hispaniae: Merum o non confusè, et indeterminatè verborum congerie, vel forma la transfertur, sed speciali, et expressa determinatione concedi necesse est.

Et l'istesso Dottore dimostra che l'opinione di Dottori Legisti è in quel Regno rifiutata, soggiungendo perciò: Et licet attenta dispositione Iuris Communis verior, et communis sententia sit, quod concessa sponte, et motu proprio Iurisdictione veniat merum Imperium, tamen hodie iure nostri Regni prima opinio verior videtur attenta [illegible] dispositione Leg: in tit. 3. tit. de las donaciones lib. 6.

[illegible] ex qua colligit, cetera concessiones civitate immuni: cum attenta illa distinctione quam Bacc. denotat in l. lures cos ff. de acquirendo rerum dominio, e perciò soggiunge anco il medesimo Autore in lingua spagnola = Los Señores de Vasallos non tienen cetta jurisdicion, pronunciasen los da la que nombran en titolo.

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisdizione, cioè alta, media, et infima, et alcuni ne aggiungono anco per quarta la Prediale.

Il mero Impero aspetta alla Giurisdizione alta solamente.

La media giudica civilmente ogni sorte di persone, la pena però di quelli è limitata, nè può eccedere 60 soldi.

Et l'infima giudica fino all'istessa summa di 60 soldi, ma però si ristringe in giudicar solamente le persone suddite, e non altre.

È però di notare singolarmente che sebbene quelli che hanno la giurisdizione alta esercitano il mero Impero, la loro autorità però è limitata nel detto esercizio, cioè non possono ingerirsi nel giudicare così d'omicidio, di ratto, e incendio, et altri delitti gravi, la cognizione de' quali è riservata con termine privato a' Giudici Regij solamente, siccome attesta il Papinio d. Franc. con le seguenti formali parole. Non judices Dominorum merum Imperium habentium, non cognoscere de omnibus omnino criminibus, veluti de homicidio, raptu, incendio et aliis casibus Regiis ut . . . . quorum cognitio Judicibus Regiis tributa est privatione, exclusis Judicibus Castellanis.

Nel Regno di Napoli mentre questo era dominato

da' primi Regi solevano quelli concedere Feudi a diverse qualità di persone Nobili con Giurisdizione, e con titoli conformi di Baroni, di Conti, di Marchesi, e di Principi, ma se bene nell'Investitura era espressa la clausola cum Jurisdictione, in essa però non si intendeva compresa la concessione della Giurisdizione Criminale, ma la semplice Civile solamente, et il simile osservavasi in quei tempi nel Regno di Sicilia, siccome attestano due SS. CC. gravissimi di quei Paesi, l'uno Andrea d'Isernia chiamato l'Auriga, et il lume de' Feudisti, e l'altro Marino Freccia dottissimo, et a quello non punto inferiore, il quale dice queste parole = Potestas, et Auctoritas cognoscendi de Causis meri Imperij spectat ad solum Regem qui solus habet jus gladij in Regno.

Per comprobazione di che il suddetto Freccia riferisce particolarmente che Carlo primo Re di Napoli, il quale ascese alla Dignità Regale l'anno 1265. concesse in quei tempi in Feudo a Carlo suo Unigenito figliuolo la Città di Salerno con titolo di Prencipe, e con l'aggiunta di molte Terre, Castella, e Città a detto Principato annesse, ma però non gli concesse col Feudo che la semplice Giurisdizione Civile, eccetto che nella sola Città di Salerno della quale per dignità di titolo di Prencipe volle concederli anco la Giurisdizione Criminale, ma però la restrinse dentro i muri della Città solamente, et afferma il detto Marino Freccia di aver egli veduto l'Investitura, et il privilegio del suddetto Feudo, quale dice egli ritrovarsi nell'Archivio di Napoli, soggiungendo il medesimo Autore, che questa simil

forma d'Investitura era solita, et ordinaria nella concessione di Feudi, e delle Giurisdizioni in quei tempi.

Ecco dunque giustificato, che secondo la consuetudine di tutti li maggiori Prencipi d'Europa nella concessione delle Investiture di Feudi con iurisdictione, non s'intendeva giammai concesso il mero Impero che è la Giurisdizione Criminale, ma la semplice Giurisdizione Civile solamente.

Ora vediamo se in quei tempi medesimi essendo stati dai Patriarchi conceduti li Feudi con la Giurisdizione sotto le stesse forme d'Investitura fosse da loro conceduta altra Giurisdizione che la Civile, e sarebbe stata per avventura cosa quasi mostruosa il vedere che tanti altri Prencipi per Stati e Regni, e per Imperii superiori di condizione, et di Dignità ai Patriarchi avessero in quei tempi conceduto li Feudi con titolo di dignità di Baroni, di Conti, di Marchesi, e di Principi con la semplice Giurisdizione Civile escluso affatto il mero Impero, e che all'incontro il Patriarca, ben Prencipe libero, e non già Feudatario della Corona Imperiale, siccome è stato da alcuni Castellani erroneamente inserito nell'Investiture dell'Illmo Off.o di Feudi, rispetto però di Stato, sicchè in riguardo di quelli si poteva piuttosto chiamare Vassallo avesse fatto così poca stima del mero Impero.

Ma per venir finalmente in cognizione di questa verità dobbiamo primieramente presupporre per fondamento certo che non poteva alcun Feudatario di questa Patria esercitare altra Autorità nel giudicare nel Civile, o nel Criminale

se non quanto appareva esser stato concesso nell'Investiture con espresso privilegio da principio concesso, ovvero con particolare, e speciale licenza et autorità dei Patriarchi; quest'autorità si vede attestata da Odorico Cancelliere di due Patriarchi Lodovico, e Marquardo per comandamento de' quali avendo egli l'anno 1300 compilate in un Memoriale ristretto ma però distinte tutte le ragioni, e le prerogative spettanti a que' tempi ai Patriarchi tanto in temporale che in spirituale, in quello particolarmente esplicò anco la vera intelligenza dell'Investiture, e dichiarò espressamente qual fosse qual fosse stata la mente, e la volontà certa de' Patriarchi nella dimissione delle Giurisdizioni, avendo egli perciò lasciato scritta la presente nota.

" Notandum est etiam, publiceque notorium est quod in Civitate Aquilejae, nec non in Terris Utini, Civitatis Austriae, Glemonae, Venzoni, Tumetii, Montisfalconis, Portusgruarii, S. Viti, Sacili, Cletuni, caeterisque Patriae locis nullus habet, nec praetendere potest in civilibus aliquid nisi quantum de speciali privilegio, vel licentia, et auctoritate memoratorum Patriarcharum ostendere nequeunt.

Per corroborazione di questa nota vedesi la decisione dell'Imperator Federico secondo data precedentemente fin l'anno 1238 sopra l'indolenze del Patriarca Bertoldo contro que' Feudatarj i quali in quel tempo avevano usurpato il mero, e misto Impero, nella quale sono inserite queste formali parole = De Criminalibus causis, utpote fustigationibus, vel similibus, quae ad judicium sanguinis pertinent, vel merum, et mixtum Imperium sapiunt

quocumque vel tenore sic subsistere, sine predicto Patriarche indulgentia vel mandato non audeat; sed tantum idem Patriarcha, et Officiales sui quos auctoritate ordinaria jurisdictionis loco, et vice sua duxerit deputandos per dictam jurisdictionem exercerent sicuti elicet.

Quindi perciò vediamo, che ben due volte fu castigato dal Ministrale del Patriarca un Asquino di Varmo, cioè l'anno 1374, e 1402 nel delitto di privato Carcere, perchè si avesse fatto lecito di far carcerare, e di tormentare alcuni Contadini della sua Giurisdizione, o per azione pregiudiziale all' Autorità Superiore del Patriarca, o contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli, delle quali parole chiaro si comprende, che secondo la consuetudine della Patria l'esercitare atti spettanti al mero, e misto Impero non era permesso che a quei soli Feudatarj nell'investitura delli quali era la concessione nominatamente specificata.

Et acciochè più chiara apparisse la volontà e rota dei medesimi Patriarchi nella concessione dei Feudi con la qualità di Giurisdizione volleno che ciò si conoscesse con evidente dimostrazione oltre l'espressione delle parole, e delle clausole diverse anco nelle forme diverse delli investiture, e nel modo della concessione. Perciochè sapevasi benissimo esser assioma certo di ragione secondo le regole Feudali che dalla forma dell'investitura si conosce qual ragione aspetti al Vassalo nei Feudi, e perciò si vede che quando concedevano il mero, e misto impero facevano prima d'esso la specificazione con parole espresse, e poscia nell'atto della concessione mostrava-

no visibilmente quella potestà del sangue che concedeva-
no al Vassallo mediante la spada nuda, e la bandiera rossa
il qual modo, e forma d'investire era in quei tempi osser-
vato ancora negli altri Principi per espressione di supre-
ma potestà; di che particolarmente si vede un'esempio
nella concessione che fece Clemente 4.° Sommo Pontefi-
ce del Regno di Sicilia a Carlo primo nome Re di Na-
poli l'anno 1266. siccome riferisce Marino Freccia.

Nè si deve tralasciar di considerare la diversità ancor
dei Nomi coi quali vollero li Patriarchi chiamare li
loro Vassalli particolarmente nelli Parlamenti, e nelle
pubbliche scritture, essendoche come dissimo nella
prima Parte, altri erano detti Liberi, altri Abitatori,
altri Ministeriali, onde con la diversità di questi nomi
è cosa certa che dinotavano la diversità, e le differenze
che erano fra la natura, e la qualità di loro Feudi, e
delle loro Giurisdizioni, perciocchè secondo le regole feu-
dali superflua sarebbe stata per altro la diversità dei
Nomi dei Vassalli.

E sebbene furono cangiati poscia li suddetti tre no-
mi in quello di Castellano, non perciò poterono acquistar
maggior prerogativa, mentre la mutazione del nome
non muta l'essenza, e la natura delle cose antiche. Il no-
me di Castellano nel Regno di Francia è differente affatto
di quello di Barone, perchè non si può chiamar Barone
quello che sotto di se non abbia quattro Castelli, la Giurisdi-
zione di quali nel detto Regno di Francia è nel Civile sempli-

cumente, e questa limitata fino a soldi 60 – siccome attesta Giovanni Papirio G. C. Francese nell'Arresti di Francia il quale anco soggiunge che nel detto Regno li Castellani sono di due qualità; cioè altri li quali riconoscono il loro feudi immediatamente dalla Maestà Regia, et altri i quali sono sub Feudatarj dei Baroni; ad ogni modo però egli afferma che tanto gli uni, quanto gli altri hanno la Giurisdizione d'una medesima qualità limitata fino a soldi 60 – e questa è cumulativa, e non privativa alli Giudici Regj; il che viene da lui dichiarato con queste formali parole = Castellani ab omni evo fuerunt, qui de causis civilibus, ad sexaginta solidos usque cognoscerent, quod hanc summam superabat, agebatur coram judice regio, quinimo super predicta limitata cognitione ubique preventioni locus erat. E questa limitata Autorità di gradi come fino ai 60 – soldi ha molta convenienza con quella dei Gastaldi dichiarata dalla costituzione della Patria fino alli 40 – danari Aquileiensi.

Da tutte le sopradette considerazioni parmi che resti visibilmente comprovato che la mente dei Patriarchi nella concession della Giurisdizione semplicemente fatta nell'investiture non fosse mai di comprendere il mero, e misto impero siccome anco abbiamo veduto esser stata certa, et indubitata la volontà di tutti li maggiori Prencipi d'Europa in quei tempi, che nello simil forma d'investiture s'intendesse concessa la semplice giurisdizione Civile solamente.

Hor ci ora brevemente facciamo le considera-
zioni sopra l'interpretazione del [illegible], e di [illegible]
e di dire sapere che [illegible] è parola Alemanna cor-
rotta in luogo di Gericht, con la quale significa Giudizio e
Giurisdizione siccome in oggi ancora si usa nella
la lingua Alemanna onde tanto basta a dire con [illegible]
[illegible] o [illegible] la parola Giurisdizione dice [illegible]
[illegible] parithe, che vuol dire lo stesso significa-
to essendo parithe o Giurisdizione [illegible]
ne de' quali non ha potuto alterare la [illegible], e la natu-
ra della Giurisdizione.

Il che chiaramente si comprende dall'interpretazione
data nel Parlamento, ove fu riformata la costituzione
della Patria dopo che ella venne sotto questo felicissimo
dominio, la quale interpretazione fu poscia anco maggior-
mente corroborata dall'Eccelso Consiglio di X nell'anno 1566
22 [illegible] contro li [illegible] di Cividale sì come abbiamo
anco accennato nella prima parte, onde sopra la legge,
e [illegible] l'interpretazione del Principe non è occasione alcu-
na di dubitare.

E qui ancora mi giova il ripetere la dottrina di [illegible]
allegata d'Andrea [illegible] il quale dice, che
l'espressione del [illegible] in quell'[illegible] la con-
la clausola che significa [illegible] sangue [illegible]
[illegible] parithe e pertinenze [illegible] che tanto debba bastar-
re sopra questo particolare. Passo all'altra conside-

...gione sopra l'interpretazione della parola Dominio.

E veramente pare che questa parola Dominio abbia significato molto amplo, che comprenda in se un'ampiezza di Giurisdizione, et in conseguenza anco il mero, e misto Impero, ad ogni modo però se si considera la natura dei Feudi a' quali fu assegnata la Giurisdizione in Dominio si vedrà manifestamente aver voluto li Patriarchi intendere il Dominio utile di Giurisdizione, non considerarsi una Signoria pienissima siccome pretendono li Feudatarj, et è gran differenza secondo le leggi Feudali che nell'Investitura sia conceduta la Giurisdizione in Dominium, o vero che sia conceduto il Feudo con Giurisdizione et Dominio. Perciochè nel primo caso quando è conceduta in Dominium, s'intende trasferita la Giurisdizione in suprema, e con somma ampiezza; ma nel secondo s'intende in utile dominio semplicemente. Hanno la Giurisdizione in Dominium quei Prencipi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicemente la superiorità dell'Imperatore, o d'altro Prencipe grande, siccome sono per esempio in Italia il Duca di Modena, quello di Parma, et erano già quelli di Ferrara e di Mantova, li quali sebbene sono stati sotto la superiorità di altri maggiori Prencipi anco per il Dominio assoluto che propriamente è detto Signoria, e nei loro Stati esercitano la medesima potestà che qualsivoglia altro maggior Prencipe esercita nel suo Stato, ma li Feudatarj del Friuli e gli altri che riconoscono li Feudi con Giurisdizione, et Dominio hanno semplicemente il Dominio

utile, e in quanto che essi vogliono interpretare il Dominio per Signoria è interpretazione impropria, siccome ad quanto dice Marino Freccia parlando di simili feudatarj che sono nel Regno di Napoli, e di Sicilia.

Ma per maggiormente dimostrare l'improprietà di tal concetto del Dominio che s'intenda per Signoria come della parola Giurisdizione che significhi mero e misto Imperio pas-siamo alla considerazione del verisimile, la quale leverà ogni dubbietà:

Perciochè è cosa notissima comprovata da infinite scritture pubbliche, che li Castelli et altri Feudi posseduti da Feudatarj al tempo dei Patriarchi potevano da quelli esser alienati a loro piacere senza licenza o licenza de' Patriarchi, costituendoli talora in Dote alle Figlie, tal ora vendendoli ad ogni condizion di persone, e nell'Instromento di simile alienazione si diceva cum Dominio Garitria et Iurisdictione, e s'aggiungeva anco la causa iure proprij, tallora assolutamente ti proprium iure proprij, si feudum iure feudi, e di questi ne sono infiniti gli essempij, fra quali mi giova a scrivere li seguenti

1344. 20. xbre Instro di vendita di una parte del Castello con alcuni Masi iure proprij cum Garitia, advocatia, et dominio.

1365. ultimo Gen.° Instro di vendita di un'altra parte di detto Castello de Mels cum Garitia, Dominio, et aliis quibuscumque honoribus, et jurisdictione.

Il simile si vede del Castello di Braggi venduto l'anno 1403 12 Agosto.

Del Castello di Madrisio venduto l'anno 1374. 29. Marzo 1381. 4. 9bre.

Del Castello di Ross venduto alla Comunità di Gemona l'anno 1410. 23. 8bre.

Del Castello di Bivistagno venduto l'anno 1287. 3. Agosto.

Del Castello di Valvasone venduto l'anno 1281. 8 Maggio.

Del Castello di Prampero venduto l'anno 1333. il 7bre.

Del Castello di Urinis venduto l'anno 1352. 11. Agosto

Del Castello di Tarcento venduto l'anno 1343. 2. Xbre.

E tutte le sopradette vendite furon fatte con la clausola consueta, ovvero in genere, cioè feudi si proprium iure proprij

Sopra di che applicando la considerazione dico che non è verisimile, anzi pare che sia affatto impossibile, che la Giurisditione col mero, e misto Impero aspettante alli sopradetti altri Castelli, o simili Beni feudali, et che potessero esser alienati senza licenza del Principe, iure proprij, ovvero con clausole che fossero o no feudali, mentre è cosa certissima che non può alcuna persona privata arrogarsi autorità d'esercitare alcuni atti di Giurisdizione dove si tratta massimamente di giudicare le sostanze, et le vite degli Uomini in Civile, et in Criminale, perchè naturaliter omnis jurisdictio penes Principem residet, et in caeteris hominibus, est qualitas accidentalis, quod etiam minima non potest haberi nisi a Principe, vel immediate, anzi che dice la legge privatos homines! si pro Potestate vel Magistratu se gerant l. final. Majestatis teneri.

Il principal fondamento sostanziale del Feudo è la fedeltà del Vassallo, la quale consiste in due cose, cioè nel difendere il Prencipe, e nel conservar li Beni feudali per la qual cagione è proibito al Vassallo di potersi alienare senza espressa licenza, et assenso del suo Prencipe.

Si dunque che non comprende quanto sia incredibile

anzi secondo la ragione impossibile si dice che la Giurisdizio
ne col mero, e col misto Impero con podestà di sangue, e ul
timo supplicio aspettasse con ragione propria a persone
private, o con dubbio che fosse o no feudale. E chi potrà già
mai persuadersi che la parola Dominio nelle sopradette
vendite espressa significhi signoria, e non dominio utile
mentre quello era con ragion propria, et jure liberi vendu
to, o in altra maniera alienato, sono termini che dalla ra
gione non sono ammessi, e che implicano fra loro una
manifesta contraddizione.

Onde ripigliando le considerazioni da noi fatte, et applican
do l'animo alla dignità del nome di Giurisdizione, et posia
alle tante distinzioni del mero, e del misto Impero, e della
semplice giurisdizione, alle regole della ragione commune, e
Feudale alle considerazioni di tutti li maggiori Prencipi
dell'Europa, alle diverse formule d'investiture solite con
cedersi dalli Patriarchi, alle dichiarazioni fatte dai Feuda
tarj del Friuli, alla qualità dei loro Feudi, alle diversità
dei loro nomi, e finalmente al modo col quale solevano essi
alienare li castelli con la Giurisdizione, e col dominio come
ragione, e senza licenza del Prencipe si comprende manife
stamente che non fu mai senso, ne volontà dei Patriarchi
di concedere quella Giurisdizione ai Feudatarj la quale è sta
ta da loro esercitata dopo che la Patria venne sotto questo
felicissimo Dominio, e che posia ultimamente è stata di
chiarata con amplissime clausole nelle investiture da lo
ro ottenute nell' Off.o Ill.mo de' Feudi.

Per le quali tutte cose si comprende, e si conclude che

[illegible] ora l'esposizione della Giurisdizione della Giurisdizio-
ne col mero, e col misto Imperio ridotta a' quei generali [illegible]
le principali costituzioni dei quali noi appiamo quella essere sta-
ta nominatamente specificata.

Fino a questo segno io fatto avea pensiero che dovesse
barrare la dichiarazione di questa seconda parte, ma avendo
io poscia considerato che la verità non possa essere perfetta-
mente conosciuta senza risolvere li contrarij, li quali so-
gliono talvolta rendere gli animi dei Giudici sospesi, e dico
io in quella guisa appunto [illegible] [illegible] che
avviene a coloro i quali non sanno a qual strada piegare,
ho stimato però necessario per maggiormente stabilire
la sud.a conclusione di rinnovare in questo luogo ogni
[illegible] prima che passare alle altre due proposizioni
da me intraprese a spiegare per compimento dell'ope-
ra. Il che farò con ogni brevità col riferire in sostan-
za quelle contrarietà le quali sembrano essere le più essen-
ziali, e con portare la loro risoluzione con ragioni fa-
cili, ed efficaci senza moltiplicare in parole, et in discor-
si superflui.

Primieramente dunque io vedo farsi una opposi-
zione d'una commune opinione di Dottori siccome ab-
biamo detto di sopra, li quali hanno affermato, che
quando dal Principe è conceduto un Feudo cum Juri-
sdictione, s'intende la concessione anco col mero, e misto
Impero per una ragione unica da loro considerata, che
il nome di Giurisdizione in genere comprende in se il me-
ro, e misto Impero come sua specie, et includendosi le

gratie di Prencipi amplamente interpretare, concludono perciò che la concessione si debba estendere a tutte le spe-cie che sotto nome di Giurisditione sono contenute.

La seconda pare che stringa maggiormente, e questa è una prescrizione non solamente di 30. 40. anni, ma di tempo immemorabile, e che eccede la centenaria, contro della quale non è Legge che ammetta la restituzione del tempo, e che pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli pubblici del Prencipe, et a quelli delle Chiese stesse, le quali hanno privilegi amplissimi.

Terzo pare ancor che servi la dichiaratione decisione dell'Ecc.mo Senato 1456. 9. Maggio per la quale viene di-chiarato che quando occorrerà alcun caso Criminale nel-le Giurisditioni di alcun Prelato, Castellano, o Communità della Patria, la cognizione di quello debba aspettare alli medesimi Giurisdicenti

Quarto danno maggior forza all'opposizione l'altre due Decisioni dell'anno 1545. 15. Febraro, et 1547. 22. Ago-sto fatte in Giudizio fra l'Ambasciatori del Parlamento da una, et quelli della Città di Udine con l'Avvocato Fiscale dall'altra nelle quale fu dall'Ecc.mo Senato espressamente terminato che fossero li Feudatarj conservati in quelle Giu-risditioni, et antiche consuetudini nelle quali erano stati fino a quel tempo.

S'aggiunge per quinto la parte 1587. con l'Investiture ottenute in quei tempi dagli Ill.mi Sig.ri Provveditori sopra Feudi

Et finalmente per sesto, s'oppone che l'ultime Inve-

Investiture l'anno 1529 [illegible] concordante con [illegible] [illegible] tutte le ragioni dei Feudatarj, par negare che non divenino, e possano per Giustizia esser re- trattate.

Queste sono l'opposizioni le quali in universale riguar- dano l'interesse di tutti li Feudatarj.

Pare anco che vengano considerate alcune altre da particolari giurisdicenti, ma sopra queste io non intendo di estendermi con particolari risposte in questo luogo, ma [illegible] ato, lo farò però facilmente con altra occasione.

Tutte le sopradette opposizioni, et [illegible] le stes- se sembrano non si può negare molto valide, ed effi- caci, ma però col proprio termine di ragione bene considerate appare chiara la verità in contrario.

E cominciando dalla prima, che a prima faccia pare una macchina quasi inespugnabile, mentre vien apportato esser la più comune opinione de' Dottori che nella concessione fatta dal Prencipe d'alcuni Feudi cum jurisdictione s'intenda la concessione anco col me- ro, e misto Impero dico che nel presente caso de' Feudi, e delle Giurisdizioni del Friuli la detta opinione de' Dotto- ri non può aver luogo, e deve esser stimata poco valida la ragione da loro considerata perchè questa resiste all'es- pressa mente, e volontà del Prencipe, che concesse l'Inve- stiture, e perchè all'opinione de' Dottori è contrapposta la decisione espressa da tutti li Prencipi li quali nel presente

caso specialmente debbano esser anteposti a quante
opinioni de' Dottori siano state, quando anche la ragio
ne non favorisce il luogo de' Principi la volontà de' qua
li fu sempre per ragione stimata nella concessione de'
feudi, nella quale secondo le regole cinte quasi da tutti
li F. CC. propriamente stat pro ratione voluntas.

Ma per discorrer anco sopra la ragione fondamen
tale addottata da alcuni FF. CC. in contrario dico primiera
mente che contro di loro hanno disputato, e so' tenuto opi
nione diversa tra gli altri preclarissimi DD. CC. Bal. Ang. e
Jason, li quali asseverantemente affermano che nella con
cessione fatta dal Prencipe del feudo cum jurisdictione sem
plicemente, non s'intenda concesso il mero, e misto impe
ro, secondariamente io dico che la ragione considerata
in contrario, cioè le Grazie de' Prencipi si debbano ampia
mente estendere, fondate per avventura perchè la volon
tà degli Uomini si dimostrano, e con parole espresse, e con
interpretativa estensione, e perchè è un istessa la virtù del
tacito, e dell'espresso, dico che la regola sopradetta, e ragione
considerata non può esser addottata al caso delle conces
sioni delle investiture nelle quali il Prencipe non par
la semplicemente, dal caso nel qual caso ha luogo la rego
la che par... virtù, tacito, ed espresso, ma concede egli
potestà di giudicare, che è cosa diversa dal semplice assen
so, nel qual caso è regola certa di ragione che non basti
il tacito consenso, ma è necessaria la concessione espressa,
sicome anco la istessa ragione prescrive, che quando
in alcuna azione si ricerca la licenza di chi può conce:

detta non si presume giammai concessa per tacito con-
senso, ma deve apparire la licenza espressamente di-
chiarata.

Inoltre, quando si procura d'investigar qual cosa fu
la volontà d'alcuno da principio ciò si argomenta
dalle azioni posteriormente da lui fatte, onde vedendosi
così manifesto nel particolare che tanto li Feudatarij come
dati a principio dalli Feudatarij de' Friuli che dalli Pa-
triarchi è stato posteriormente dichiarato che non fu
lor mente che il mero Impero potesse dalli Feudatarij
esser esercitato, si rende certa, et espressa la loro volon-
tà, sicchè non è bisogno di disputar sopra la tacita
interpretazione, o estensione di quella e così resta tolto
questo primo capo così con la risoluzione fondamenta-
le della ragione di SS. (?) come maggiormente con
l'espressa dichiarazione fatta da tutti li Prencipi, e da
medesimi Patriarchi.

La seconda opposizione circa la prescrizione pa-
re assai molto patente, essendo che non ha dubbio che
la Giurisdizione si può acquistare anco con la prescri-
zione, questo fondamento però può si risolve, perciocchè
siccome non si nega la conclusione che la Giurisdi-
zione si acquisti in uno dei due modi, o con privilegio
espresso, o con la prescrizione, la quale ha forza di ti-
tolo, e di privilegio, così per costante anco s'afferma
che questa ha luogo quando non appare il titolo della
prima concessione, ma ritrovandosi questo che è certo
cessa quello della prescrizione, che è presunto, e quel

con ignoranza comune, no' sono avvenuti nel tempo immemorabile [illegible], di cui fra gli altri viene mirabilmente esplicato dal dottissimo [illegible] Camillo Botti nel suo trattato feudale con queste formali parole = Illud perpetuo menti tenendum erit, quod ubicumque constaret de originali titulo concessionis, et illegitimo et invalido, et nullus vel vitiosus praescriptio, et usus immemorabilis, ex vi illius tituli invalidi nihil operatur, et ex hoc causa in Tribunali Regiae Camerae quamplures controversiae, cum omnibus requisitis judicatae fuerunt nullius roboris.

Sichè avendo noi fatto costare l'invalidità del titolo de' Feudatarj, cade ogni ragione di prescrizione da loro in contrario allegata.

Circa la terza opposizione io confesso aver nell'un tempo avuto qualche dubbio che nei li Ducali 1436. 9. Maggio fosse stata dall'Ecc.mo Senato concessa l'autorità ai Feudatarj di giudicare così d'ogni qualità anco spettanti al mero Impero, ma avendo io poscia fatto sopra quelle il dovuto riflesso ho chiaramente compreso che la mente dell'Ecc.mo Senato non fu di concedere in quel tempo ai Feudatarj maggior ragione di Giurisdizione, ma di confermar loro quella che ciascuno di essi aveva, onde se essi Feudatarj non avevano in quel tempo la ragion della Giurisdizione col mero, e misto Impero non l'acquista-

rono per la Dedizione sopradetta 1436; e che tal fosse
l'intenzione non solamente dell'Ecc.mo Senato, ma di più
di tanto de' medesimi Feudatarj, le parole espresse nella
predetta Ducale chiaramente lo manifestano, mentre
nell'Instanza dei Feudatarj che così dimandano. Pre-
niam ubicumque soleat Mag.cus Locum.s Patriæ velle co-
gnoscere causas aliquas et dicti civis nuntio contra
ordinamenta, quæ ta.. DD. Prælatis, Nobb. Castellanis et
Communitatibus Patriæ, in quorum, vel quarum juri-
sdictione commissum est: ideo supplicat Ser.mo Dom.o
Venetiarum quatenus dignetur specialem commissio-
nem, et Mandatum facere Mag.co DD. Locumt.bus futu-
ris et presenti quod non deroget in aliquo Jurisdictio-
ni, et approbatis consuetudinibus istorum DD., et Co-
munitatum, emanata Dedizione della predetta Du-
cale si dice volumus quod sententiæ factas Nostro Lo-
cumtenente de maleficiis commissis in jurisdictione alicujus
Patriæ, si ipse Locumtenens requiret, ipse remittat il-
lam ad Jurisdict.m cui spectabit.

Si considerino dunque le parole dell'Istanza dei
Feudatarj, mentre addimandano, quod non derogent
in aliquo jurisdictione, et approbatis consuetudinibus,
et di questa chiaramente apparve, che essi pretende-
vano solamente la conservazione delle loro ragioni,
giurisdizioni, e consuetudini se si deve intendere la con-
cessione a maggior intelligenza dell'istessa dimanda

poichè nella detta Decisione si dice remittat ad jurisdictionem cui spectabit, sicchè non si può da questa argomentare che la Ser.ma Sig.ria avesse dichiarato che a tutti li Feudatarij spettasse la giurisdizione del mero, e misto Impero, perchè confermò solamente quella ragione di giurisdizione che ciascun aveva; per corroborazione di che si esaminino ancora le parole del 2° Capitolo della medesima Ducale, dove per nome del medesimo Parlamento si fa separata instanza per la conservazione della Giurisdizione col mero, e misto Impero, che aveva la Città di Cividale, e l'instanza espressa nel 2° Capitolo fu fatta colle seguenti parole = Secundo supplicat eidem Ser.mo Domino Duci Parlamentum quod provideat quod jurisdictio meri, et mixti Imperij quam habet nostra Comunitas Civitatis Austriæ in omnibus, et per omnia observetur, e nella decisione dell' Ecc.mo Senato si leggono queste parole = Ad secundum vero ordinamus quod homines contenti quod jurisdictio meri, et mixti Imperii teneatur Comunitati Civitatis Austriæ

Ora dico io se nella prima supplica del Parlamento fosse stata compresa la Giurisdizione col mero, e misto Impero, sicchè a tutti li Feudatarij Prelati, e Castellani, e Comunità fosse conservata, non era bisogno d'altra particolar supplicazione separata con espressione di mero, e misto Impero per la Comunità di Cividale, essendo costituita che in quei tempi, et allora.

che fu fatta la suddetta deliberazione nel Parlamento Cividale era compreso nell' altre Comunità che intervenivano nel Parlamento istesso, onde resta risolta a fatto questa 3.ª opposizione.

Con la risoluzione di questo 3.° Capo resta abbattuto anco il 4.° circa le Decisioni 1545. 1547. nelle quali altro non si dice, se non che siano confermate le Giurisdizioni, e le consuetudini approvate, onde fa di bisogno che sia prima conosciuto quali consuetudini, e quali giurisdizioni fossero a què tempi approvate.

Quanto al 5.° e 6.° Capo delle opposizioni sopradette si risponde che non ostano le investiture 1587. et 1620. mentre in ogni tempo che sia fatto constare a S. Serenità che la qualità della giurisdizione in quelle specificate sia stata dalli Feudatarij usurpata, si vendono, e restano le dette investiture ipso jure nulle così per disposizione di ragione commune, come per terminazione dell' Ecc.mo Senato. Perciocchè quanto alla ragione commune le investiture s'annoveravano in due modi, cioè si considera la prima investitura, secondo la quale devono esser regolate tutte le susseguenti, e si considerano queste come rinnovazioni, o propriamente confirmatorie delle prime per il che le susseguenti s'intende giammai derogato alle prime, anzi secondo l'opinione di tutti li Feudisti quando nelle seconde investiture fosse stata fatta alcuna alterazione ancorchè coll' espressione della clausola ex certa

ficarie, si vedi apparisse che il Principe o fosse stato in-
gannato, o per errore avesse fatto esprimere la detta
clausola, ciò non apporterebbe alcun pregiudizio al me-
desimo Principe, sicché fatto sia incapace della certa non
facesse la registrazione nelle possessioni investiture, perciò
che simile clausola non è mai pregiudiziale al Prin-
cipe massime quando si non ha avuto notizia delle
cose, o probabilmente ha potuto di quelle avere igno-
ranza. Nell'investiture però la predetta non a una
vista apparisce, [illegible] espressa, onde tanto meno si
può dire che abbiano quelle potuto portare alcun
pregiudizio alle pubbliche ragioni.

In quanto poi che siano le leggi della Ser.ma Rep.ca
l'investiture concedute l'anno 1587 e 1620 quando esse
siano contenute alterate delle prime non siano punto
pregiudiziali alla ragion di S. Serenità, si vede ciò per
esser stato più volte dichiarato dall'Ecc.mo Senato, e
particolarmente nella parte 1503 29 xbre si dice,
che l'usurpatori di Beni feudali non possono in mo-
do, o per tempo alcuno pretendere beneficio, ne valer-
si del favor delle Leggi 1496 et 1506. Et l'anno 1581
20 Marzo fu dall'Ecc.mo Consiglio di X ivi terminato
nella decisione fatta fra la Città d'Udine, e li Castel-
lani sopra il 3.o Gravame della Città che fossero si con-
servate le consuetudini circa il giudicare cause crimi-
nali, ma con la condizione espressa nel primo [illegible]

d'essa decisione, nel quale fu dichiarato, che li Castellani dovessero nel termine di sei mesi susseguenti presentare l'antiche loro investiture da essi esaminate coll'informazione dell'Ill.mi Sig.ri Luog.te di Udene, e dell'Avvocato Fiscale di essa città, altrimenti con quelli che non avessero ciò fatto, s'intendessero non aver la detta giurisdizione, il che si vede che non sia mai stato formalmente eseguito, s'aggiunge la decisione dell'Ecc.mo Senato l'anno 1533: 29. Maggio, la quale espressamente dichiara, e risolve ogni dubbio, dicendosi in essa queste formali parole — che siccome fu sempre mente della Sig.ria Nostra di conservare alli sudditi nella Patria del Friuli tutte le ragioni che avevano innanzi l'anno 1420, così essendo conosciuto conveniente che alle ragioni della Signoria Nostra non sia fatto pregiudizio alcuno, ritrovandosi perciò l'antiche Investiture di chi possedeva iure feudi anco avanti il tempo suddetto siano confermate, ma non si ritrovando siano li successori legittimi investiti di nuovo senza pregiudizio della Signoria Nostra, se in alcun tempo si ritrovassero le antiche Investiture.

Dalla quale sapientissima legge sicome si comprende che la mente dell'Ecc.mo Senato fu sempre che li feudi siano regolati secondo il tenore delle antiche Investiture ottenute avanti l'anno 1420; così anco ma-

[illegible] l'anno 1[illegible] [illegible]
[illegible] considerazioni [illegible] vengono [illegible]
risolte quelle opposizioni che [illegible] parte delli giurisconsulti
[illegible] fin che resta chiara la conclusione
circa l'usurpazione di [illegible].

Finisce la seconda parte.

Della Riformazione delli Feudi

Parte terza

In seguito [illegible] proposizioni [illegible] a quei [illegible] delli [illegible] dei quali [illegible] principio [illegible] la concessione nel modo che è stato da noi considerato nella precedente seconda parte, dobbiamo [illegible] 3 [illegible] li pregiudizj da quelle venuti alle pubbliche [illegible], i quali pregiudizj [illegible] noi [illegible] circa tre capi principali, cioè

circa { La dignità dell'altissima Maestà di [illegible]
Le pubbliche [illegible]
L'amministrazione della Giustizia.

Dignità del [illegible] il Principe chiamo io quella suprema Potestà di giudicare le sostanze, e [illegible] degli Uomini, la quale fu dall'Onnipotente Dio con[illegible] al solo Principe, come a suo [illegible] [illegible] nel suo Canone [illegible] Potestas [illegible] conces[illegible]

et per vicinitatem noxiorum studium fuit provisum ut Dei in Italia pastores Ministri existerent.

Et per mostrare che questa Principia potestà s'appartenga solamente al Principe, più espressamente lo dichiarano i Sacri Canoni dicendo: Regium officium est proprium facere judicium, et liberare de manu calumniantium oppressos, et peregrinis, et viduis, qui facilius opprimuntur a potentibus, praebere auxilium.

Quindi perciò l'Imperatore Federico 2do in una costituzione del Regno di Napoli chiamò questa potestà Decus et ornamentum Regale.

Con questa potestà dunque così eminente fra le Regali prerogative principalissima, e risplendente sia riconosciuta nòn mai contestata da detti li feudatarj del Friuli et che poi alcuni di [illegible] Luogt. [illegible] giudicano casi criminali [illegible] 45 ville, e queste ne avventurano più [illegible] dell'altre parti un certo esorbitante, e contrario di ogni ragione, perciocchè regalia ab inferiori a Principibus exorbitant a jure communi, et ideo non sunt trahenda communiones in consequentiam. Quindi perciò dicono li Savij che dignitas vilescit in turba, sì che secondo l'opinione di Aristotile quando si divide la Giurisdizione in più parti si diminuisce la pubblica dignità, la quale dalla moltitudine de' Giusdicenti rimane instabile e dispregevole, e perciò dicono anche li J. C. essi che non più il Principe concede in innumera quan-

stato tale del suo stato, che da simile ingerimazione la sua signoria riceva lesione notabile, anzi che li sudetti SS.ri CC. aggiungono che se l'alienazioni sono fatte dal Prencipe di Feudo, ed Giurisdizione anco con la riservazione della Sovranità solamente che simili alienazioni sono invalide come pregiudiziali alla dignità del Prencipe, che tanto stimo dover bastar d'aver accennato circa questo primo Capo.

Circa il secondo riguardante della publica utilità dico questo solo, che essendo per disposizione di ragione dovute le pene delle condanne alli Giusdicenti del luogo, senza che di quelle il Prencipe ne abbia alcuna parte, però la Camera Fiscale non resta priva di questo utile, e benche le medesime condanne furono sempre e sono proprie de' Giusdicenti siccome è notorio, e pure la Decisione dell'Ecc.mo Senato 1439, la quale terminò che siano quelle dovute alla Camera in quella guisa che erano prima dovute alla Mensa, o Camera Patriarcale, sopra di che non mi estenderò più oltre bastandomi aver ciò accennato all'infinita sapienza di S. Serenità.

Et passando al 3.o capo de' pregiudizij, il quale concerne l'amministrazione della Giustizia che è parte essenzialissima al buon governo di tutti li Stati, dico che quella deve esser amministrata da persone intelligenti, e disinteressate, e perciò provvisto fondamenti

per legge di quest'Ecc.mo Cons.o conformandosi in ciò con quelle della ragione comune, che non possa alcuno esser Giudice, o Assessore in quella Città, o Patria della quale egli è nativo, ad ogni modo però non si può negare che quasi tutta la Patria sia giudicata da Giudici Paesani quali sono perpetui, et è cosa notoria che per lo più non sono molto atti, avendo essi poca educazione, e minor esperienza, che sono le parti più singolari, e più potenti per la retta amministrazione, la quale essendo da feudatarj in questa Patria amministrata in prima, et in seconda istanza. Io non parlerò circa la prima, avendo li mesi passati la pubblica sapienza terminato sopra ciò la contesa che vertiva fra la Città di Udene, e la Patria, perchè sarebbe temerità la mia. Certo è che io ho gran dubbio che le ragioni pubbliche del tribunale dell'Illmo Sig. Luogt. non siano state rappresentate con quel termine che ricercavano li pubblici interessi, massime circa la giurisdizione del mero, e misto Impero, e circa quella consuetudine dichiarata dall'Ecc.mo Cons. di X nell'anno 1581) ma tralasciando li pregiudizj di detta prima istanza, mi appigliarò a quelli della seconda circa le prime Appellazioni le quali sono state introdotte in quasi tutti li Tribunali delli Giurisdicenti della Patria, e pure non vi è legge alcuna che le conceda, anzi ne sono a quelli che hanno nelle prime Investiture l'espressa concessione

del mero, e misto Impero possono per ragione aspet-
tare le dette prime appellazioni, se queste non appaji-
no nell'Investiture nominatamente specificate. E que-
sta conclusione è communemente abbracciata da' più Cele-
bri, e famosi DD. CC. e da loro comprobata con ragioni
fondatissime, con grave autorità, e con l'esempio di mag-
giori Principi della Cristianità, dicendo fra l'altri Didaco
Covar. che nel Regno di Spagna dove sono molti Signori
de Castelli con Feudo che nelle loro Investiture sia espressa
la concessione del mero, e misto Impero, non perciò l'han-
no è la ragione delle prime Appellazioni, le quali
dopo la Sentenza della prima Instanza si devolvono
ipso jure al Tribunale Regio, soggiungendo il medesimo
Didaco che sono nel Regno di Spagna alcuni nobili
Feudatarj, li quali per privilegio espresso si chiama-
no Primati per ragione che ad essi aspettino le prime
appellazioni nella loro giurisdizione, et hanno questi
maggior grado degl'altri Feudatarj, et il simile osser-
vasi anco nel Regno di Napoli, et in quello di Sicilia
attesta Mario Freccia, et Camillo Borello prestantis-
simi DD. CC. di quei Regni siccome il medesimo viene
affermato osservarsi nello stato del Ser.mo Duca di Savo-
ja da Amadeo da Ponte accuratissimo, e legalissimo
Dottore del Piamonte, li quali tutti DD. CC. concordemen-
te soggiungono che per ragione di buon governo li
Prencipi devono esser molto parchi nel conceder alli

Feudatarj le prime Appellazioni, perciocchè nel concederle rendono più difficile il ricorso de' Sudditi al Rappresentan te il loro Principe.

Ma che occorre che io vada mendicando dottrine, e leggi di Principi stranieri, se dall' Ecc.mo Consiglio di X.ci è stato ben due volte espressamente determinato, l'una fu dell'anno 1549. 7. Maggio uditi in contraddittorio Giu dizio l'Ambasciatori del Parlamento, quelli della Città d'Udine, e l'Avvocato Fiscale d'essa Città d'una, e gli Illmi Sig.ri Co. d'Aviano dall'altra dicendosi nella decisione queste formali parole = Et col Consiglio No stro di X.ci, et gionta dicemo che l'intenzione nostra, è, che non ostante sospensione alcuna che vi fosse stata fatta dagli Avogadori nostri et omnem le seconde Instan ze si devolvan immediate a Voi.

L'altra Decisione fu quella dell'anno 1581. in con traddittorio Giudizio tra l'Ambasciatori della Città di Udine, e quelli del Parlamento, nella qual termi nazione si dice. Che li Feudatarj del Friuli, li quali pre tendevano la ragion dell'appellazioni dovessero nel termine di mesi sei presentar li loro privileggi, o vero le loro antiche consuetudini, altrimenti passati li detti sei mesi, quelli non avevano fatto constare le ragio ni loro s'intendevano non aver tal Giurisdizione, onde non avendo quelle giammai mostrato leggitimamen te, dovrebbero esser dichiarati decaduti dalle loro ragioni

circa le Regalie, in cui l'abuso di [illegible] è veramente grande, pregiudiziale non tanto alli pubblici interessi, quanto a quelli anco de' Sudditi, li quali perciò sono ancora stancheggiati in diversi Tribunali prima di aver il ricorso al Rappresentante il loro Principe.

Circa il qual interesse de' Sudditi nella presente considerazione che facciamo sopra l'Amministrazione della Giustizia io devo tacere [illegible] e passar sotto silenzio li danni che talvolta risentono essi Sudditi dai Ministri di alcune Giurisdizioni, massime nella formazione dei Processi Criminali, poiché nasce che questa considerazione riguardi piuttosto il particolare; con tutto ciò non voglio tralasciar due cause principali, dalle quali provengono molti disordini; l'una è che in alcuna Giurisdizione si sogliono vendere al più offerente gli Offici o siano di Giudice, o di Cancelliere, o di Ministro, onde coloro che le comprano non faranno ciò per zelo d'amministrar Giustizia, ma per fare avvanzi nel Ministero, volendo con tal maniera oltre il rimborso di danari spenduti, sostenere anco le loro famiglie, il che non può succedere che con danno, e forse rovina dei poveri Sudditi; e sebbene altre volte sono stati [illegible] simili Ministri dagli Illmi Sigg. Luogti, ad ogni modo però sono stati quasi irremediabili.

La seconda ragione de' sopradetti disordini proviene

dalla poca intelligenza, e dalla sperienza che hanno i Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti, mentre in mol-ti luoghi si vedono assistere con titolo di Capitani, o di Giudici li Servitori attuali dei medesimi Giurisdicenti per-sone nè che per natura, nè per altre qualità sono atti a simili Ministeri; è ben vero che in alcuni altri luo-ghi li Giurisdicenti deputano per loro Giudice alcun S. C. della Patria, o della Città.

Due altri disordini circa l'interesse dei Sudditi ho io praticato in alcune Giurisdizioni a quali parmi che sia necessario che dal Supremo Principe sia con oppor-tuno rimedio proveduto.

L'uno è circa li depositi che tal volta convengono farsi da alcuna delle parti nel progresso delle Liti nell'Uff.o de' Giurisdicenti, per cioche delle volte è av-venuto che dopo finito il Giudizio, e spedita la causa nel voler prelevar li danari depositati li poveri interes-sati hanno incontrato molta difficoltà, resi loro dal Giurisdicente medesimo che aveva ricevuto il deposito, o dai Cancellieri appresso dei quali era quello stato fat-to, et ha bisognato che l'Ill.mo Sig.r Luog.te con mano Regia ne faccia la reintegrazione, ed il rimborso.

L'altro disordine di non minor importanza è che in alcuna Giurisdizione è stato introdotto il sequestrar Carri, e gli Animali mentre transitavano per i luoghi della loro Giurisdizione, e simili sequestri

si fanno lunga precedente cognizione di causa, e lunga-
citar il povero Viandante avanti il suo Giudice compe-
tente, per la qual cosa è Egli necessitato a formar il
Viaggio nel luogo del sequestro, ed ivi continuare in-
tieri i giorni, e le settimane spese, pretendendo
vel non debito, o veramente pagare indebitamente;
e così nell'uno, e nell'altro caso ricevono notabilmen-
te danno, e sebbene è decisione espressa, che simili seque-
stri fatti ne Casi, e gli Animali particolarmente quan-
do sono di transito non ~~possino~~ sien conceduti da alcuna
Giurisdicente, ad ogni modo però se ne vedono ogni
altro giorno esempj, onde l'applicare sopra ciò ancho
rimedio conveniente per correzione di simil abuso sa-
rà effetto proprio e di Giustizia, e di carità. E tanto fat-
to voglio bastare circa la considerazione di questa 3.a
parte

Della Informazione dei Feudi
Parte Quarta

Quando io non mi accingerei ad applicare la pro-
posizione da me fatta in quest'ultima parte la qua-
le versa sopra la regolarità delle Investiture, io sono
stato molto tempo con l'animo sospeso se ciò doveva,
o se mi era lecito il far sopra ciò alcuna considerazio-
ne, parendomi che potesse essermi ascritto a trop-
pa presunzione il voler discorrer sopra particolar ma-

teria; la quale è atto proprio della Sapienza del Prencipe, a cui s'attribuisce il contribuire, et il dilatare, e togliere per atto di Giustizia e Convenienza per ragione di buon governo dopo un corso così lungo di tempo regolare, e riformare quegli abusi, li quali ancorchè tali fossero conosciuti, pure con una inveterata consuetudine abbino acquistato ragione di giusta pretensione, onde la loro regolazione doverebbe parere novità reprovata così dalle Leggi di ragione, come dicono il testo = minime sunt mutanda quae interpretationem certam semper habuere, come dai documenti politici, tra quali ha molto singolare quello che diede Augusto al Senato di Roma dicendo gli: Ut leges firmiter tenerent, neque quicquam in illis traherent tempore eodem semper manerent, et si sint non nihil vitiosa, melius tamen sunt in his quae sunt ... in melius removentur.

Ma avendo posta fatto la dovuta consideratione sopra la graziosa concessione datami dall'Ecc.mo Senato dal quale mi viene incaricata la correzione del libro da me intrapreso nella materia de' feudi come gravemente utile, e necessario per vantaggio de' pubblici interessi, ho perciò giudicato convenirsi al mio debito adempire tutte le propositioni da me fatte con quelle considerazioni che puonno provenire dalla debolezza del mio ingegno, avvalorate

pero ànno devotissimo, e zelantissimo affetto come fedeli sudditi, e Ministro verace d'un santo Prencipe.

Prima pregiudico l'una delle due proposizioni di: somero; semplicemente se per atto di Giustizia distributiva possa il Prencipe dopo un lungo corso di tempo restituir li Feudi, e le Giurisdizione nel primo loro essere, lasciando io le proprie considerazioni circa la ragione del buon governo a chi per avventura ha maggior facilità di discorrere, e con vera esperienza di governi pubblici, può far conoscere quanto giovevole sia al Prencipe per la conservazion de' suoi Stati l'innovare, et il ridurre alla primiera loro osservanza gli ordini, e le Leggi abusate mediante una giusta e puntuale dimostrazione che ne lasci memoria ai posteri per lungo tempo.

Dico dunque che presupposte le usurpazioni fatte da Feudatarij della Giurisdizione del mero, e misto Impero convien assolutamente per atto di Giustizia al Prencipe restituir quelle nella primiera loro forma, senza riguardo alcuno o di lunghezza di tempo, o d'alterazione, o d'altre forme o investiture fatta da chi si voglia.

Per fondamento della qual conclusione io considero principalmente quello nel quale convengono tutti li Feudisti, cioè che nella materia feudale, l'abu-

de il tenor della prima investitura, la quale si dice
esser la radice, et il fondamento di tutte l'altre, le quali
secondo quelle si devono intendere, et interpretare, e
però convengono concordemente tutti li DD.ri che
per conoscere la propria natura, e la qualità vera del
feudo si debbano ponderare bene li patti, e le condizio-
ni espresse nella prima investitura, contro la forma
della quale se nelle susseguenti fosse stato o per errore,
o per malitia fatta alcuna alterazione, sicché per que-
sto fossero mutati li patti, e le condizioni della pri-
ma non si deve per aver in tal caso alcun riguardo
alla mutazione fatta, ma debbano le susseguenti esser
regolate conforme in tutto alle prime non solamen-
te nella forma sostanziale de' patti, ma nell'espressioni
e nello stesso stile litterale, e però disse notabilmente
fra gli altri il Baldo, che nella materia feudale si de-
ve aver riguardo alla forza originale delle investi-
ture, la rinnovazione delle quali essendo stata in-
trodotta dai Principi per confermazione, non deve
ella servire per derogazione delle prime, e perciò dob-
biamo concludere con tutti li feudisti, che le paro-
le dell'ultime investiture si devono intendere
et interpretare in tutto secondo la natura particolare
della prima.

Il che tanto maggiormente deve dirsi in questo

de' feudi, e delle giurisdizioni del Friuli, quanto che in quelle concedute dai Rappresentanti di Ser.ma Rep.ca si vede espressamente dichiarato che la loro mente non fu mai di voler concedere nuove investiture, et meno di far alterazione de' patti, e condizioni, ma semplicemente di rinnovar quelle che prima erano state concedute dai Patriarchi. Il che si comprende manifesto dalla clausola inserita in tutte le Investiture ottenute dopo la volontaria dedizione della Patria, sotto il felicissimo dominio di questa Ser.ma Rep.ca, mentre in quelle si dice eo jure quo antea recognoverunt a R.mis Patriarchis

Per la quale appare chiaro che l'intenzion pubblica fu di confermare semplicemente, e non di aggiungere maggior ragione alli Feudatarj, onde non conviene il termine proprio di giustizia, che da questa confermazione si cavi un' estensiva interpretazione, la quale cagioni effetti in tutto contrarj all' istessa pubblica volontà, perchè sarebbe propriamente confondere il termine d'interpretare la volontà del Principe con quello d'estendere l'intelligenza della stessa volontà, che sono fra loro diversi, e contrarj affatto, anzichè soggiongono li dd. [illegible] che nelle seconde investiture appar alcuna diversità dalle prime alle quali il Prencipe ebbe genio che quella si confermassero, si presume che il Prencipe o sia stato ingannato

o per dimenticanza si sia lasciato indurre a concedere la seconda, contro la quale prescrizione dicono i maestri SS. CC. non si concede alcuna prescrizione.

La sopradetta verissima conclusione universalmente da tutte le Scuole de' SS. CC. abbracciata si vede anco essere da tutti li Prencipi in ogni tempo approvata non ostante alcuno benché longhissimo corso di tempo, e non ostante anco alcuna clausola, che nelle seconde investiture sia stata inserita, ancorché si dicesse ex certa scientia, di che ne abbiamo portate le Dottrine di sopra nel fine della seconda parte nel verso la 2da opposizione. E ne potrei anco in questo luogo per maggior corroborazione apportare infiniti essempj di molti Prencipi, quando io non m'avvedessi che ciò fosse per riuscir di molto tedio, e cosa affatto superfluo.

Non devo però restar di riferire due casi seguiti molto proprj, et addattati alla materia di cui si tratta al presente, l'uno è di alcuni Castellani nella Francia, e l'altro d'intorno di alcuni Castellani del Friuli.

Riferisce Giovanni Papponio I. C. Francese che in quel Regno sono Castellani di due qualità; altri de' quali conoscono il Feudo da Baroni, ed altri il conoscono dalla

Maestà Regia, gli uni, e gli altri però per forma delle loro antiche investiture hanno facoltà di giudicare in cause civili solamente, e con limitata giurisdizione fino a soldi 60. Alcuni di questi Castellani l'anno 1573. avevano ottenuto da S. Maestà certa concessione alterata in virtù della quale esercitavano la Giurisdizione non più limitata, ma assoluta in tutte le cause tanto in Civile, quanto in Criminale, gli Avvocati Fiscali di quella Corte avvedutisi dell'usurpazione fatta dai Castellani proposero contro di loro nel Parlamento la regolazione della seconda concessione, osservando che la mente di S. Maestà non era stata d'estendere et ampliare la loro Autorità ma solamente di confermarla. Li Castellani si credevano con lo fondo dell'altra loro Scrittura ottenuta dal defunto Re, e sopra quella appoggiavano le loro ragioni. Finalmente essendosi trattata la causa fu da quello terminato che le Giurisdizioni de' Castellani dovessero esser riformate, e ritornate nel primiero loro stato nonostante la concessione fattali di S. Maestà, essendo anche li medesimi Castellani stati condannati in tutte le spese della Causa.

Nel Friuli poi è un esempio notabilissimo an-

tro li Conti di Polcenigo, li quali mentre avessero fatto
instanza nella rinovazion delle loro Investiture
la clausola cum mero, et mixto Imperio, la qua-
le nella prima non si vedeva espressa, li Comuni
di questa giurisdizione addomandarono la sospen-
sione di quella Investitura avanti l'Illmo Sig.r
Luogot.e di quel tempo, dove la formazion d'un so-
lennissimo processo dovendo sua Signoria Illma. so-
pra quello pronunziar sentenza stimò per sua pru-
denza dover delegare la suddetta Causa al dottissi-
mo Giacomo Alvarotto praticissimo Feudista di
que' tempi, dal quale fu con molta maturità este-
sa la sentenza con fondamenti giuridici, avendo
quel profondissimo I.C. terminato che le forme del-
le Investiture de' Co: di Polcenigo dovessero esser
riformate, sicchè per quella agli Uomini, et ai Co-
muni di quel Contado non fosse apportato alcun
pregiudizio. Questa sentenza in forma di Consulto
decisivo è registrata fra li consigli Feudali di Alber-
to Bruno nel Cons: 57., il quale, il quale comincia
in causa, e questione vertente coram Mag.co; et Gen.
Locot. Fori Julii

Parmi dunque d'aver fino a questo segno assai
sufficientemente ciò fatto conoscere che per atto di giustizia

Deve il Principe restituire alla primiera lor forma l'investiture senza alcun riguardo di lunghezza di tempo, ed alterazione di altre forme, il che tanto maggiormente deve farsi nella presente occasione, quanto che chiaramente abbiamo fatto conoscere che alli dettami di Giustizia sono unite la reputazione, e l'utilità pubblica.

Restarebbe che per adempire puntualmente le proposizioni da me fatte toccar l'investiture de' Feudi io aggiungessi in questo luogo alcuna cosa circa il modo della loro reintegrazione, ma perchè io considero questo punto troppo sproporzionato alla mia imbecillità, con un riverente silenzio sto aspettando le benefiche deliberazioni della pubblica sapienza, bastando a me l'aver rappresentato al Medico un corpo giacente infermo sulle ragioni vere dell'infermità, che sono l'alterazioni delle Investiture, ed avergli fatto conoscer gli effetti pericolosi che da quelle sono venuti; spero che dalla sublime sapienza saranno applicati li rimedj opportuni, e medicine restaurative e proprie per estirpare le nuove radici, e rescritti ordini, e regole preservative per rimediare in un istesso tempo ai mali passati, e chiudere il passo agli inconvenienti futuri.

Io non aggiungo in questo luogo alcuna considerazione circa li Feudi semplici censuali, siccome era stato proposto da me a principio, perciocchè avendo l'Ecc.mo Senato nelli Decreti 22. xbre 1629. incaricato all'Ill.mo Collat. che con ogni suo spirito dovesse penetrare con quali mezzi, e vie che per ciò fossero provate espedienti per es-

ro stati occultati, o in altra maniera usurpati, stimai
ottimo mezzo per venir in cognizione di questa verità
il portarmi a l'Ufficio di Corte, e mettere io stesso le mani
nella piaga, sicome fossi io stesso insieme col Sig.r D. Gios.
con la quale occasione scopersi li molti, e gravi disordi-
ni, e l'abusi pregiudiziali alli publici interessi introdotti
nelle concessioni d'essi Feudi, de' che avendo io con una mia
scrittura fatto consapevole l'Ill.mo Sig.r Federico Sanudo
e da Lui essendo quella stata trasmessa all'Ecc.mo Senato
fu poscia dalla somma prudenza di V. Serenità formata
la parte delli 12 Febbraro 1633. con la quale fu data no-
Decreti f.° 91. tabilissima regola alli predetti Feudi per maggior dichia-
razione della quale fu poscia anco aggiunta l'altra
f.° 93. parte 1635. 14. Agosto.

Piaccia alla Divina Bontà che queste mie fatiche
quali esse sinora riescano ugualmente fruttuose agli in-
teressi di V. Serenità, siccome furono à questo pregiudiziali
le sostanze della mea Casa, le quali nell'erezione della
Fortezza di Palma restarono tutte distrutte, sicchè io pos-
sa giustamente gloriarmi d'aver impiegato insieme con
le fortune anco ogni mio talento, et ogni mio studio in
servizio della Ser.ma Rep.ca di Venezia. Il che sia a lauda
della SS.ma Trinità, dell'Immacolata Vergine, e del glo-
rioso S. Marco.

Fine

Ex constitutionibus Patriæ Fori Julii Tempore Patriarcharum fol: 76.

Pœnis non exequendis vel imponendis ultra summam quadraginta denariorum vel in destrictatibus ultra summam unius Marchæ per habentes Jurisdictionem vel jus cuiusque districtum.

Constituimus, et ordinamus quod nulla persona audeat pro delicto vel maleficio comisso, vel committendo, nec pro illo imponere vel exigere majorem pœnam quadraginta, sed si aliquis habeat jurisdictionem [illegible] aliquod destrictum in [illegible] [illegible] possit pro excessu vel percussione cum sanguinis effusione imponere, et exigere pœnam, et pro pœna marcam unam, qui vero contrafecerit teneatur duplum ejus, quod ultra prædictas pœnas receperit, refundere Curiæ Dni Patriarchæ

In Privilegio Enrici 3. Imp: 1040. habetur hæc verba per hujus regalis præcepti paginam largimus Ecclesiæ Aquilejensis ejusque Rectoribus qui pro tempore fuerint omnes Episcopatus Abbatias, Plebes, Monasteria tam Monachorum quam Puellarum, nec non Xenodochia Castella . . . Villas . . . . . omnesque ejusdem Ecclesiæ possessiones

Carolus Cognominatus Magnus concessit Paolino 33. Patriarchæ Aquilejensi multos pagos, et Jurisdictiones in Foro Julio, Istria, et Noricis, quas a Lodovico Lotoario, altero Carolo Federico [illegible] Tomo 4.° alisque quam plurimis Impera:

torium et [illegible] consecratas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quisque lib. 4. in principio

Otho [illegible] et Feudorum [illegible] quod quid Bodoaldus [illegible] accept [illegible] Aquilejensis Ecclesiae [illegible] [illegible] [illegible] t. Aquil. lib. 5. et lib. quinto. Vide etiam Candidum lib. 5. Comment. Aquilejensis Ecclesiae.

[illegible] D. J. Rom. [illegible] praesentis scripti [illegible] quod nulli eorum infeudare in toto, vel in parte, et ultra de cetero liceat ratione [illegible] [illegible] ab Aquilejensi Ecclesia feudaliter obtinere non liceat sub praetextu Advocatiae vel occasione praescripta, in [illegible] [illegible] quod maiores eorum omni iure obtinent cum totum ipsum [illegible] omni iure privatos et anexos [illegible] [illegible] exponat. De criminalibus causis, furtis, castigationibus, vel similibus quae ad iudicium sanguinis pertinent, vel merum, et mixtum imperium [illegible] cognoscere, vel tenere, vel intromittere sine praedicti Patriarchae licentia vel mandato non audeant, sed tantum idem Patriarcha et Officiales sui quos auctoritate ordinaria, et iurisdictionis loco vice sua duxerit deputandos praedictam iurisdictionem exerceant, sicuti decet. Si qui vero contra praesentis nostri edicti prohibitionem [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] praesumpserit, praesumptores ipsos eorumque Mansorum, sive Advocatiis [illegible] ingratos decernimus, et indignos maxime cum privilegium meretur amittere qui concessa abutitur potestate.

Datum in Castris, in Obsidione Brixiae. 1238

Informazione in proposito di feudi

Per aver buona, et reale informatione della qualità de' feudi in virtù de quali sono esercitate le giurisditioni nella Patria, s'è fatto sforzo d'aver le prime, e più antiche concessioni, et investiture, ma perchè questa è materia molto difficile per i molti, e ragionevoli rispetti che hanno le persone, le quali potrebbero darne qualche indirizzo, però dove non sono l'investiture si hanno trovate, e mandate altre scritture per le quali molti di essi feudi appariscono già esser stati transferiti da una persona all'altra per via di vendita di permutatione, et d'altri contratti, li quali contratti danno a conoscere la natura, et qualità d'essi feudi che se fossero veramente giurisditionali non s'averebbe per costar maco potuto alienarli.

Delle investiture poi le quali si hanno avute molte sono che niente parlano di giurisditione, ma semplicemente di concessione di Beni in feudo retto, e legale, o veramente di feudi d'abitanza, di guardia, di Advocatia, et simili altri per conseguente non giurisditionali.

Et se pur sono alcune Investiture che concedono giurisditione ad alcuno in qualche loco, et il mero, e mistro impero, queste sono pochissime (parlando delle antiche vere, et autentiche) et dimostrano che l'altre Investiture ove non sono espresse simili parole non attribuiscono giurisditione alcuna, perchè si vede, che quando si voleva con=

cidar simil Giurisdizione Civile, et Criminale ciò è espresso detti nel tenore dell'Investitura espressamente, et nominatamente et non essendo specificato seguiva che nessuna giurisdizione era concessa, et che per conseguente che nessuno di quei tali infeudati poteva esercitare, e tutto che come si ha dal frammento del Libro Lucifer, il quale è un memoriale antico di un Gregorio Azzanna, ancorchè ai Patriarchi di quel tempo nessuno poteva pretendere Giurisdizione in Civile, o in Criminale, se non in quanto di special Grazia, et Privileggio dal Patriarca gli era concesso.

La qual cosa si conferma anco col rescritto di Federico Imp. 1238, il quale in effetto contiene quanto è detto di sopra dichiarando più oltre che in nessun modo potessero ingerirsi in Giudizij Criminali coloro che avevano concessione di Beni in Feudo o Avvocazia, et cum omni jure, conciosiachè quelle parole <u>cum omni jure</u> non importano altro, che le ragioni, et utilità private, et particolari spettanti ad essi Beni, e non titolo alcuno di Giurisdizione.

Dal modo ancora, et dalla forma che si teneva nell' investire si può comprendere la qualità, e la diversità de' Feudi, e delle ragioni che si concedevano, perchè quelle poche investiture che hanno il mero, e misto Impero tutte sono date con la spada nuda, e col Vessillo in mano di colui che s'investiva in segno della nobiltà del Feudo, et della

richiesti giurare e far sangue, ove l'altre che non contengono simile Autorità di mero, et misto Imperio, non sono anco concesse con simili solennità.

Sono oltre di queste molte investiture di simplice Garito, in virtù delle quali tutti esercitano pienamente il mero, e misto Imperio, valendosi all'interpretazione di questa parola: in questo senso della Dichiarazione dell'Ecc.mo Sig. Paolo Barbo Luog.te del 1491. 14. 9bre, et d'una certa fede già poco tempo di questi Giusdicenti avuta a Graz, dove par che si dica che essendo tradotta questa voce Garito dalla lingua Tedesca viene ad inferire nella lingua nostra podestà di sangue, ma se s'avesse a valersi dell'Autorità de Tedeschi in questo fatto, s'ha in contrario la fede di Gorizia 8. 8bre 1580. per la quale s'è attestato che il Garito appresso di loro non è altro che semplice Giurisdizione, cioè Giurisdizione Civile solamente, e non Criminale, oltre di che vi è la constituzione della Patria fatta nel Parlamento dove intervengono tutti li Giurisdicenti così Prelati, come Castellani et Comunità d'essa Patria nella qual constituzione alla Rubrica 171. è dichiarato fino a che termine s'estenda l'Autorità et Giurisdizione di quelli che hanno il Garitto, il che è di condannare alla pena di soldi 40. et non più oltre, la qual cosa è anco stata de recenti terminata per l'Illustrissimo Consiglio di X. et Zonta 1566. 22. Settembre essendo Avvocato fiscale il Clarissimo Sig. Giustinian Giustiniano contra i Formentini di Cividale di Friuli, quali hanno il Garito

nella Villa di Travoredo, et è aviso che non possano assumersi maggior Autorità di quello che è stabilito per la predetta constitutione della Patria, annullando in nostro tutte le Giudicature Criminali fatte per essi Formentini in virtù di detto Sgarito, et quelli rimettendo al Chiarissimo Proveditor di Cividale, nella Giurisditione del quale è la detta Villa di Travoredo. Per il qual Giuditio cessano tutte l'altre cose considerate come di sopra nell'interpretatione del Sgarito.

Vi sono poi anco alcune Investiture con ragione di guardar, e custodir alcune feste che si fanno in certi tempi dell'anno per le Ville della Patria, et questo anco è deciso per la predetta Constitutione della Patria che sorte di Giurisditione apportino, che è di condannare per casi Criminali in tal giorno, et in tal loco spiccati alla pena di una marca solamente di danari, che sono £ 8.11. ne oltre questo possono ragionevolmente pretendere giurisditione alcuna.

Queste insomma sono le Giurisditioni che veramente, e realmente gli competiscono. Tuttavia non è alcuno di questi tali Feudatarij che non essrciti amplissima Giurisditione. Overdosi fatto investire in tutto conformi alle loro richieste, et assertioni a principio dei Luogt. di quel tempo rappresentanti S. Serenità con buon proponimento si procurava di dar soddisfattione a tutti per contenerli in

feale, et in buona dispositione. Il qual principio avendo preso piede, è stato poi senz'altra difficoltà seguito dai Reggimenti che sono successi di mano in mano.

Et intanto è andato ampliandosi ogni disordine, che sono stati di quelli Giurisdicenti che hanno con publici Editi, et con gravi pene prohibito che nessuno suo suddito possa esser citato ad altro Tribunale, che al suo, includendo anco, et specificando in questa prohibitione il Tribunale del Luogotenente.

Et il Vicario di Brata suddito a questo Reggimento sotto di 7. Marzo 1579. bandì il Meriga della Villa di Brabello per anni tre come turbator (così dice la Sentenza) della sua Giurisditione per aver levata una Contradditione di pegnora da questo Tribunal del Luogotenente contra uno suo habitator di Brata con dichiaratione che se esso Meriga in termine di tre giorni fosse andato alla Cancellaria di Brata a rimoversi di tal contradditione, fusse assolto dal Bando, et non altramente.

Con li quali modi, et vie indirette si viene a derogar grandemente all'Autorità di questo Magistrato rappresentante il Prencipe, qualunque volta si induce a conferir Giurisditione ad alcuno, non intendendo però di spogliar se medesimo per modo che non possa ancor esso giudicare quando gli para, et quando le parti da se compariscono per mano sua, et per più presta speditione, o per altro al suo Tribunale, onde è sempre stato osservato molte volte

per il passato che sia in facoltà dell'Attore di citar, et con-
venir l'avversario eziandio al Tribunale del Luogot.te in
prima Instanza, quantunque Egli sia suddito di Giusdicenti
come si ha per fede pubblica del Colleggio de' Nodari di Udine
primo Novembre 1570 ———

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Ill.mo Sig.r Luog.te Sig. Sig. Pron Col.mo

Ha la Ser.ma Rep.ca un'amplo Patrimonio de' Feudi in questa Patria, li quali siccome sono differentissimi di specie, così ancora di qualità diverse, et quasi affatto contrarie fra le medesime specie, ma o sia stato per la loro moltitudine, o per certa apparente somiglianza fra l'istesse loro qualità, o piuttosto per l'oscura intelligenza delle clausole, e della forma espressa nell'antiche investiture, pare che quelli abbiano fatto notabilissima alterazione, dopo la Patria venne fatto il felicissimo Dominio della Ser.ma Rep.ca con evidentissimo pregiudizio della Maestà del Supremo Mag.to dell'Ill.mo Luog.te con manifesto danno dell'utilità di S. Serenità, e con notabile lesione degli interessi de' particolari, al che avendo l'Ecc.mo Senato nei passati tempi applicato l'animo, hanno promulgato molte leggi in diverse occasioni, e prescritte molte regole nella rinnovatione delle investiture per venire in sicura cognizione della verità, e particolarmente per sapere se la giurisdizione che indifferentemente sono esercitate da tutti li Feudatarj con mero, e misto Imperio fossero state legittimamente ottenute, o piuttosto degli Autori de' medesimi Feudatarj usurpate.